

L E
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE
DEL SIGNOR
GIOVANNI DOMAT

Colle note de' Signori BERROYER e CHEVALIER,

E col Supplemento a ciascuno articolo del Signor JOUY

NUOVA TRADUZIONE DAL FRANCESE

COLLE OSSERVAZIONI SUL DIRITTO DEL REGNO

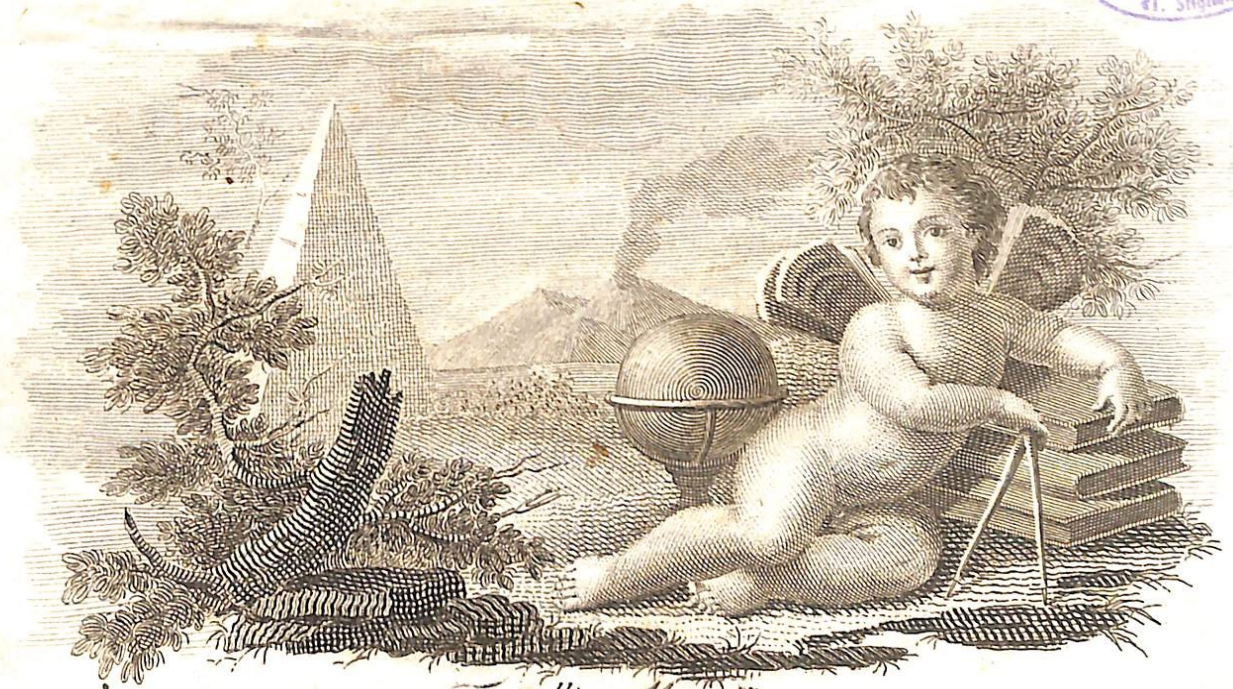
DELL' AVVOCATO VINCENZO ALOJ

Purgata delle false citazioni, corse nelle precedenti Edizioni,
così Francesi, che Italiane,

Ed ARRICCHITA DI ALTRE OSSERVAZIONI DEL REGIO PROFESSORE

GIUSEPPE MAFFEI.

TOMO QUARTO.



Fratelli Mardotta

NAPOLI MDCCXCVIII.

CON APPROVAZIONE.

DONO EREDI DI

NICOLA E NICOLETTA GATTINI

GATTINI
D
145/4

1

LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE.

S E C O N D A P A R T E ,

Delle Successioni.

L I B R O S E C O N D O .

Delle Successioni legittime , o ab intestato .

DOpo avere nel primo Libro spiegato ciò che hanno di comune le successioni legittime, o *ab intestato*, e le testamentarie, convien passare alle materie proprie e particolari di queste due sorte di successioni, e minutamente dividerle secondo il loro ordine. Su di che fa d'uopo osservare, che i Libri del Diritto Romano danno il primo luogo alle successioni testamentarie (a); ma si è stimato che più naturale fosse cominciare dalle successioni legittime; e ci hanno a ciò obbligato due principali considerazioni. La prima è, che, siccome in altro luogo si è osservato (b), le successioni legittime sono più naturali di quelle testamentarie, e sono altresì di un uso molto più universale e più necessario; poichè potrebbesi tralasciar l'uso delle successioni testamentarie, ma non quello delle successioni legittime, o *ab intestato*; e le nostre Consuetudini ancora non riconoscono altri eredi che quelli della famiglia. Onde si può dire, che le successioni testamentarie son come eccezioni della Legge naturale delle successioni legittime, e che la libertà di disporre de' proprj beni con un testamento in favore di altre persone diverse dagli eredi del sangue, e soprattutto l'autorità di fare altri eredi, è come una dispensa dalla regola comune ed universale, che chiama gli eredi legittimi alle successioni. Quindi, dovendosi sapere quel che è dell'ordine comune, prima di venire a ciò che in quest'ordine ha potuto esser cangiato, debbono precedere le materie delle successioni legittime.

E pri-

Tom. IV.

(a) Postea quam Praetor locutus est de bonorum possessione ejus qui testatus est, transitum fecit ad intestatos, eum ordinem secutus, quem & lex duodecim tabularum secuta est. Huic enim ordinem ante de judiciis testantium, deim sic

de successione ab intestato loqui. l. 1. ff. si tab. test. nul. ext.

(b) Ved. la Prefazione di questa seconda Parte n. 8.

E prima di trattare, per esempio, della libertà che può avere un testatore di disporre de' suoi beni con un testamento in pregiudizio de' suoi figli, convien sapere che i figli debbono naturalmente succedere al loro padre.

La seconda considerazione, la quale ha fatto giudicare che si debba incominciare dalle successioni legittime è, che le materie di queste successioni sono molto più brevi e più facili di quelle de' testamenti, le quali formano un vasto trattato, pieno di varie sorte di difficoltà; e che nelle arti e nelle scienze il metodo richiede che s'incominci, per quanto si può, dal più facile, onde si giunga alla intelligenza del più difficile. Laonde abbiamo avuta ragione di credere, che da una parte fosse più naturale di dare alle successioni legittime il primo luogo, che loro vien dato dall'ordine della società degli uomini, il quale regola l'uso delle successioni; e dall'altra parte, per ispiegare queste due materie che debbonsi distinguere, più metodico fosse l'osservarvi l'ordine delle scienze, il quale fa precedere ciò ch'è più semplice, più facile, e più naturale a quel che lo è meno. E sebbene sia vero, che, quando trattasi di giudicare in particolare chi debba succedere, fa d'uopo cominciare dal sapere se vi sia un testamento che possa avere il suo effetto, perchè, se ve n'ha, l'erede testamentario esclude il parente (c); da questa considerazione particolare, la quale riguarda soltanto la questione di sapere chi dee succedere, non segue però, che in generale il diritto di succedere con un testamento sia una materia, le cui regole debbono precedere quelle delle successioni *ab intestato*. Dapoichè l'ordine delle quistioni che s'incontreranno in una causa, e quello delle regole per giudicarle, non hanno nulla di comune (1).

Non è qui necessario minutamente indicare l'ordine particolare delle materie che compongono questo secondo Libro delle successioni legittime, o *ab intestato*, poichè si comprende bene da' Titoli di tali materie: nè tampoco ci fermeremo a spiegare i principj dell'equità naturale che fa passare le successioni agli eredi del sangue, giacchè può il Lettore vedere su questo soggetto quel che se n'è detto in altro luogo (d).

V'ha tre ordini di persone che succedono *ab intestato*; quello de' figli e degli altri discendenti; quello de' padri e delle madri, e di altri ascendenti; e quello de' fratelli e sorelle, e degli altri collaterali. Questi tre ordini faranno la materia de' tre primi Titoli di questo Libro.

Si può aggiungere come un quarto ordine di eredi *ab intestato*, quello che, in mancanza de' congiunti, chiama il marito alla successione di sua moglie, e la moglie alla successione del marito (e). Ma questa specie di successione, essendosi ridotta ad una sola regola, non merita di esser distinta sotto un Titolo separato, si metterà in una Sezione nella fine del terzo Titolo.

(c) Perspicis quod testamentariae successionis spe durante, intestato bona defuncti non recte vindicantur. l. 8. C. comm. de succes.

(1) Cesserà perciò la meraviglia de' nostri DD., i quali abbagliati dalla riputazione dell'ordine del Diritto Romano quasi non alzarono la verga contro a Bartolomeo

de Capua, perchè abbia cominciato il Libro delle Consuetudini Napoletane col Titolo delle Successioni legittime, o sia *ab intestato*.

(d) V. la Prefazione suddetta n. 4.
(e) V. la Prefazione n. 11.

TITOLO I.

Come succedono i figli e i discendenti.

SEZIONE I.

Chi sono i figli e i discendenti.

SOMMARIO.

1. Chi sono i figli?
2. Chi sono i discendenti?
3. Tutt' i discendenti son compresi sotto il nome di figli.
4. I bastardi non son compresi sotto il nome di figli.
5. De' figli di sette e di undici mesi.
6. De' postumi.
7. De' figli nati morti.
8. De' mori.
9. Il figlio nato durante il matrimonio si presume esser figlio del marito.

I. Chiamansi propriamente figli quelli che sono nel primo grado, vale a dire, ^{1. Chi sono i figli?} che son nati immediatamente dalla persona alla quale debbono succedere; e in altro senso chiamansi ancora figli tutt' i discendenti, di cui parlerassi nel seguente articolo. Quando si vuol distinguere questi secondi da' figli del primo grado, si dà loro il nome di nipoti (a).

II. I discendenti sono quelli che nascono dal figlio o dalla figlia, dal nipote o dalla nipote, o che sieno nel secondo grado, o nel terzo, o in altro più lontano. Dapoichè in qualunque grado sono sino all'infinito, chiamansi discendenti, o nipoti; e loro si dà anche il nome generale di figli di tutti quelli da' quali son discesi (b).

III. Sotto il nome di figli e di discendenti si comprendono i figli maschi e le femmine, i nipoti e le nipoti, senza distinzione di sesso nè di grado; tanto se discendano da' figli o dalle figlie, e sieno sotto la patria potestà, quanto se non vi sieno (c).

IV. Per figli non s'intendono se non quelli che sono legittimi, e non si dà questo nome a' bastardi, se non aggiungendovi qualche espressione come quella di figli naturali, o altra che distingue la loro condizione da quella de' figli legittimi. E quando si tratta di successioni *ab intestato*, non avendovi essi alcuna parte, non son compresi sotto il nome di figli (d).

A 2

V.

(a) Liberorum appellatione nepotes, & pronepotes, ceterique qui ex his descendunt, continentur. l. 220. ff. de verb. sign. V. §. ult. inst. qui test. tut. dar. poss.

(b) Natorum appellatio & ad nepotes extenditur. l. 104. ff. de verb. sig.

(c) Liberorum appellatione continentur non tan-

tum qui sunt in potestate; sed omnes qui sui juris sunt, sive virilis, sive feminini sexus sunt, exve feminini sexus descendentes. l. 56. §. 1. ff. de verb. signif. l. 220. de verb. signif. (d) V. l'artic. 8. della Sez. 2. degli eredi in generale.

5. De' figli
di sette e
di undici
mesi.

V. Tra' figli che non sono legittimi bisogna annoverare quelli che nascono sì poco tempo dopo il matrimonio della loro madre, che il marito possa giustamente pretendere di non esserne il genitore (e); e quelli altresì che nascono sì lungo tempo dopo la morte del marito, che si debba giudicare di essere stati concepiti dopo questa morte (f).

Ossewazione intorno a questo articolo.

Non si è messo in questo articolo il tempo preciso indicato da' testi che vi son citati; poichè il tempo minore in quanto ad una nascita anticipata, ed il tempo più lungo per una nascita ritardata, potrebbero incontrarsi in circostanze che metterebbero in dubbio la certezza della regola del tempo necessario per una nascita legittima. Non vi sono neppure principj naturali, i quali possano dimostrare che bisogna che un figlio sia stato concepito centottantadue giorni prima della sua nascita per essere di giusto tempo, e che un figlio nato poco meno del giusto tempo dopo il matrimonio non fosse legittimo. Né tampoco vi son principj, i quali dimostrano, che una nascita non possa essere ritardata al di là del decimo mese. Dapoichè riguardo alla nascita anticipata, quando vi fossero esperienze di figli indubitamente concepiti in un determinato giorno, nati poi nel centottantesimosecondo giorno, e che fossero vivuti lungo tempo, ed altre esperienze di figli di uno o di due giorni meno, i quali non avessero potuto vivere, non si potrebbe quindi dedurre che il termine di centottantadue giorni fosse sì precisamente necessario, che fosse assolutamente impossibile che un figlio vivesse, mancandogli un giorno di questo termine. E se avvenisse ancora, che un figlio, il quale fosse indubitamente concepito cinque mesi in circa prima della sua nascita, vivesse per molti anni, il che persone molto degne di fede dicono di aver veduto, non si riguarderebbe questo avvenimento come un effetto impossibile alla natura, ma come naturale, sebbene singolare. In quanto poi alla nascita nell'undecimo mese dopo la morte del marito, si sa che vi sono antichi e recenti esempj di figli giudicati legittimi, quantunque nati più di dieci mesi dopo la morte di loro padre. Laonde sembra non potersi stabilire i giusti termini della durata di una gravidanza, per far giudicare che un figlio sia illegittimo, qualora sia nato alcuni giorni prima o dopo, se sembra che non si debba far dipendere una quistione di tale importanza di una regola, la quale intraprenda di fissare il tempo delle operazioni della natura, e soprattutto di quelle che sono diversificate dalle combinazioni di differenti cause, e in cui non sembra possibile indicare i limiti precisi di ciò che la natura può o non può. Ma sembra che ne' casi particolari in cui trattasi di sapere se un figlio è, o non è legittimo, nascendo il dubbio dall'essere la sua nascita o troppo anticipata, o troppo ritardata, alle regole comuni, le quali risultano da' testi citati su questo articolo, per ciò che riguarda il tempo della gravidanza, deesi aggiungere la considerazione delle circostanze particolari, per decidere prudentemente una quistione di sì gran conseguenza.

(e) De eo qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hypocrates scripsit, & D. vus Pius Pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. l. 3. §. ult. ff. de ius & legit. hered. Septimo mense nati perfectum partum iam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum est eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum

filium esse. l. 12. ff. de statu hom.

(f) Post decem menses mortis natus est, non admittitur ad legitimam hereditatem. l. 3. §. penult. ff. de ius & legit. hered. De muliere quæ parit undecimo mense V. N. v. 39. C. 2. V. l'artic. 5. della Sez. 2. d'gli eredi in generale, e la nota che vi è stata fatta.

za, e nella quale trattasi nel tempo stesso dell'onore di una madre, della condizione di un figlio, e del riposo delle famiglie interessate per l'uno e per l'altra.

VI. Tra' figli che succedono si annoverano quelli che non ancora son nati quando muojono i loro padri, e che chiamansi postumi; e quelli che si traggono fuori dal ventre delle loro madri morte prima del parto. E sebbene non ancora sieno al mondo, quando colla morte di loro padre, o di loro madre, o di altri congiunti, ricadono le successioni che debbono loro appartenere, tuttavia le acquistano colla condizione, se nasceranno vivi; e son già considerati come eredi prima della nascita (g).

VII. Quei che nascono morti non sono annoverati tra' figli che succedono; e sebbene fossero vivi nel seno delle loro madri, quando ricadono le successioni che loro appartenerebbero, contuttociò non vi hanno parte; poichè son considerati come se non fossero stati mai al mondo (h).

VIII. Molto meno si debbono mettere nel numero de' figli quelle masse di carne, o mostri che nascono senza la forma umana (i).

IX. Quello che nasce da una donna maritata si presume che sia figlio del marito, ed è tenuto per legittimo, se non si provi che tal non sia (l).

6. De' postumi.

7. De' figli nati morti.

8. De' mostri.

9. Il figlio nato durante il matrimonio si presume essere figlio del marito.

SE-

(g) Sicut liberorum eorum qui jam in rebus humanis sunt curam Prætor habuit, ita etiam eos qui nondum nati sunt, propter spem nascendi, non neglexit. Nam & hac parte Edicti eos tutus est, dum ventrem mittit in possessionem. l. 1. ff. de ventre in poss. mitt.

Sebbene questi postumi non sieno ancora nati quando è loro ricaduta la successione, tuttavia li acquistano, e si conserva per essi sino alla loro

nascita. V. l'artic. 7. della Sezione seguente, e l'artic. 14. della Sezione 1. de' Curatori.

(h) V. l'artic. 4. della Sezione 2. degli eredi in generale, e gli articoli 4. e 5. della Sezione 1. delle persone.

(i) V. l'artic. 4. della Sezione 20. degli eredi in generale, e l'artic. 14. della Sez. 1. delle persone.

(l) Pater is est quem nuptiæ demonstrant. l. 5. ff. de in ius voc.

SEZIONE II.

Ordine della successione de' figli, e de' discendenti.

Non è necessario qui arrecare le diverse disposizioni del Diritto Romano sulla successione de' figli, tra' quali erano compresi quelli cui davasi questo nome per l'adozione, e le differenze che vi erano state fatte tra i figli emancipati, e quelli che erano rimasi sotto la potestà del padre; tra i figli de' figli, e quelli delle figlie; tra la parentela per parte di maschi, la quale chiamavasi agnazione, e quella per parte di femmine, cui davasi il nome di cognazione. Queste differenze, per ciò che riguardava le successioni, avevano dato motivo di stabilire diverse regole, in guisa che, giusta l'antico Diritto, i figli emancipati erano esclusi dai loro fratelli, i quali erano rimasi nella famiglia sotto la patria potestà; i figli delle figlie erano esclusi dalla successione del loro avo materno da' figli maschi e da' figli di costoro, ed anche da' collaterali che avessero il diritto di agnazione. Queste differenze sono state in progresso di tempo diversamente moderate^(a); e Giustiniano abolì finalmente queste distinzioni, e chiamò indistintamente alle successioni i figli emancipati e non emancipati, senza differenza di sesso, nè di parentela per agnazione o per cognazione^(b).

(a) V. l. 1. §. 2. & 4. ff. de suis & legit. l. 9. de Senat. Testyl. & de Senat. Orphit. C. cod. l. 12. ed. l. 13. C. de leg. hered. Tit. inst. de hered. qua ab int. §. 14. & seq. & tit.

S O M M A R J.

1. Tutti i figli succedono per porzioni eguali.
2. I figli de' figli succedono per rappresentazione con i figli del primo grado.
3. Ed anche tra loro, quantunque non vi sieno figli del primo grado.
4. Come succedono i figli di diversi matrimonj.
5. I figli di diversi matrimonj ricevono i diritti da' loro padri e madri.
6. Porzione del figlio che non è ancora nato.
7. Curatore al venire pregnant.
8. Assegnamento alla vedova incinta.
9. Assegnamento pel figlio di cui si controverte la condizione.
10. I discendenti escludono gli ascendenti dalle successioni.
11. Del caso in cui il padre e 'l figlio muojono nell'istesso tempo.
12. Del caso in cui la madre e 'l figlio che poppa muojono nel tempo stesso.
13. I figli hanno il diritto di trasmissione.
14. Assegnamento a' figli che deliberano sull'adizione dell'eredità.
15. Usufrutto ai padri sulle successioni ricadute a' loro figli.
16. Diritti che passano a quelli della famiglia, i quali non sono eredi.

I. SE la persona che muore, sia maschio o femmina, lascia figli, succederanno per porzioni eguali, senza distinzione di sesso⁽²⁾, e senza differenza tra quelli che fossero emancipati e quelli che fossero rimasi sotto la patria potestà; e se vi è un sol figlio, maschio o femmina, avrà tutto^(a).

II. Se, oltre i figli del primo grado, vi fossero figli di altri figli o di altre figlie morte, questi figli del secondo grado, o i loro discendenti, tanto maschi, quanto femmine, in qualunque grado, sarebbero chiamati alla successione con i figli del primo grado, per prendervi quella parte che avrebbe avuta la persona da cui discendono, se visse; poichè rappresentano questa persona, vale a dire, occupano il suo luogo, ed entrano nel suo diritto. La qual cosa fa che la successione si divida tra i figli del primo grado, e i discendenti da altri figli morti, non in capita, ed in porzioni eguali secondo il numero delle persone che succedono, ma in stirpes; cosicchè i discendenti da ogni figlio o figlia ricevono soltanto la porzione che prenderebbero il loro padre o la madre se fossero vivi^(b) (3).

III.

(2) Tal'è la regola del Diritto Romano. Ma tra noi si vive collo Statuto esclusivo delle femmine, le quali, essendovi maschi, non succedono così al padre, che alla madre. Evvi per le Provincie la Costituzione In aliquibus pubblicata da Federico II., e vi è per Napoli la Consuetudine Si moriatur. Tit. de Success. ab intestato. Tra la Costituzione, e la Consuetudine vi è di comune, che tanto l'una, quanto l'altra esclude le sorelle in concorso de' fratelli, ma ammette le nipoti discendenti da maschi in concorso degli zii. Differiscono poi in ciò, che la Consuetudine ammette la sorella alla successione, se il fratello differisca di maritarla fino alla età di sedici anni: la Costituzione non ha riguardo a questo differimento, e assolutamente dal fratello maschio vuole esclusa la sorella coll'obbligo di darle la dote di paraggio.

(a) Recte Prætor a liberis initium fecit ab intestato successibus, ut sicuti contra tabulas ipsis detert, ita & ab intestato ipsos vocet. l. 1. §. 5. ff. si tab. test. nul. ext. unde lib.

Si quis igitur descendentium fuerit ei qui intestatus moritur, cuiuslibet naturæ, aut gradus, sive ex masculorum genere, sive ex feminarum descendens, & sive suæ potestatis, sive sub potestate sit, omnibus ascendentibus, & ex latere cognatis præponatur. Nov. 118. c. 1.

Bisogna da questo articolo eccettuare i casi in cui vi sia un diritto di primogenitura; e conviene anche eccettuare le figlie maritate che hanno rinunziato alle successioni in favore de' maschi, o che senza rinunziare ne sono escluse da alcune Consuetudini. V. il preliminare della Sezione 2.

degli eredi in generale. Questa esclusione delle figlie cessa quando non vi son maschi, nè discendenti da maschi.

(b) Si quem horum descendentium filios relinquentem mori contigerit, illius filios, aut filias, aut alios descendentes in proprii parentis locum succedere; sive sub potestate defuncti, sive suæ potestatis inveniantur; tantam de hereditate mortis accipientes partem, quantumque sint, quantum eorum parens, si viveret, habuisset; quam successionem in stirpes vocavit antiquitas. In hoc enim ordine gradum quæri nolumus; sed cum filius & filiabus ex præmortuo filio aut filia, nepotes vocari sancimus: nulla introducenda differentia, sive masculi, sive feminae sint: & seu ex masculorum, seu feminarum prole descendant: sive suæ potestatis, sive sub potestate sint constituti. Nov. 118. c. 1.

Questo diritto di rappresentazione ha luogo in linea retta de' discendenti fino all'infinito. Ma non ha luogo nella linea degli ascendenti. V. l'artic. 5. e l'artic. 6. della Sezione 1. del Titolo seguente. E per la rappresentazione tra collaterali, vedi gli articoli 3., 4., 6., 7. e 8. della Sezione 2. del Titolo 3.

Intorno al diritto di rappresentazione che hanno i discendenti si può osservare, che, essendo dell'equità naturale, è in uso tanto nelle Consuetudini, quanto nelle Provincie che si regolano col Diritto scritto. Intanto vi sono alcune strane Consuetudini in cui i discendenti non hanno il diritto di rappresentazione; di maniera che i figli escludono dalla successione di loro padre i nipoti figli de' loro fratelli.

(3) Seguiamo noi i dettami della equità naturale, ed ammettiamo alla successione i figli in luogo de' padri premorti, de' quali ammettiamo che rappresentino la persona, e il grado.

si trovasse incinta, o il figlio già nato, non fosse legittimo, di maniera che bisognasse giudicare dello stato di questo figlio nato o da nascere (l), pendente tal controversia, la sua madre, o il suo curatore potrebbe domandare una provvisione su i beni della successione per li suoi alimenti: e se la lite durasse lungo tempo, le provvisioni si aumenterebbero secondo la spesa, comprendendovi anche quella degli studj, ed altre necessarie, secondo la qualità delle persone, e secondo il valore de' beni. Dapoichè in una tale controversia, stando ancora indecisa, deesi in favor della madre presumere, ch' ella non è stata infedele a suo marito, e in favor del figlio, che è legittimo; e porterebbe molto più cattive conseguenze l' averlo privato degli alimenti e dell' educazione, trovandosi legittimo, che aver diminuita la successione di ciò che fosse stato impiegato per un tale uso, quando si giudicasse che non fosse legittimo (m). Laonde non si nega questa provvisione, sebbene si trova dubbia la condizione di questo figlio, siccome dovrebbero negare, qualora fosse evidente che non avesse alcun diritto (n).

10. I discendenti escludono gli ascendenti dalle successioni.

X. Se il defunto ha lasciato figli, o solamente nipoti, e gli sieno sopravvissuti suo padre, o sua madre, o altri ascendenti, i di lui figli o nipoti dell' uno e dell' altro sesso, in qualunque grado sieno, escluderanno il padre e la madre, e tutti gli altri ascendenti, e con più ragione tutt' i collaterali. Dapoichè l' ordine naturale è, che i beni passino da' padri a' figli (o).

XI.

(l) Si cui controversia fiet, an inter liberos sit, an impubes sit, causa cognita perinde possessio datur, ac si nulla de ea re controversia esset. l. 1. ff. de Carbon. Edicto.

Si è soppresso il resto di questa Legge, la quale vuole che il giudizio della condizione di questo figlio si differisca sino alla sua pubertà, purchè, come si è detto nella Legge 3. §. 5. nel medesimo Titolo, il suo interesse non richiegga che non si differisca questo giudizio, come se vi fosse pericolo, di non aver più quelle prove che gli potrebbero servire. Ma se gli altri figli, o gli eredi che contrastassero la condizione di questo figlio, non acconsentissero ad una tale dilazione, ed a lasciarlo intanto nel possesso, la nostra usanza non approverebbe questo indugio; e sarebbe giusto, per l' interesse comune tanto di questo figlio che delle sue parti avverse, di far decidere la questione col suo tutore o curatore. Che se la causa fosse decisa contro di lui, la sentenza resa sarebbe come provvisionale, e non impedirebbe che in progresso di tempo non se ne gravasse, del pari che ogni pupillo il quale non fosse stato ben difeso.

(m) An autem vescendi causa diminueri possit is qui ex Carboniano missus est, videamus? Et si quidem satis impubes dedit, sive decrevit Praeses, sive non, diminuet vescendi causa: & hoc minus restituet hereditatis petitori. Quod si satisficere non potuit, & aliter alere se videtur non posse, diminuendi causa usque ad id quod alimentis ejus necessarium est, mittendus est. Nec mirum debet videri hereditatem propter alimenta minui ejus quem fortasse judicabitur filium non esse, cum omnium edictis venter in possessionem

mittatur, & alimenta mulieri praestentur propter eum qui potest non nasci, maiorque cura debeat adhiberi ne fame pereat filius, quam ne mihi hereditas ad petiorem perveniat, si apparuit filium non esse. l. 5. §. 3. ff. de Carb. Ed. Non solum alimenta pupillo praestari debent, sed & in studia, & in ceteras necessarias impensas debet impendi, pro modo facultatum. l. 6. §. 5. eod.

(n) Causae cognitio in eo vertitur, ut si manifesta calumnia apparetur eorum qui infantibus bonorum possessionem peterent, non daretur bonorum possessio. Summatim ergo, cum petitur ex Carboniano bonorum possessio, debet Praetor cognoscere. Et si quidem absolutam causam invenerit, evidenterque probatur filium non esse, negare debet ei bonorum possessionem Carbonianam. Si vero ambigam causam, hoc est, vel medicum, pro puero facientem, ut non videatur evidenter filius non esse, dabit ei Carbonianam bonorum possessionem. l. 5. §. 3. eod.

Sebbene quest' ultimo testo non riguarda la provvisione per gli alimenti, ma l' eredità stessa, può nondimeno convenire all' una e all' altra.

(o) Si matre superstita filius vel filia, qui quaeve moritur, filios dereliquerit, omnimodo patris suo matrisve suae ipso jure succedant. Quod si ne dubio & de pronepotibus observandum esse censemus. l. 11. C. de suis & legit. lib.

Si quis igitur descendentium fuerit ei qui inter status moritur, cujuslibet naturae, aut gradus, sive ex masculorum genere, sive ex feminarum descendens, & sive suae potestatis, sive sub potestate sit, omnibus ascendentibus, & ex latere cognatis praepositatur. Nov. 118. c. 1.

XI. Poichè il figlio sopravvivendo succede al padre, e potendo avvenire che muojano insieme, in guisa che s' ignori chi è morto prima, bisogna in tal caso determinare a chi passeranno i beni dell' uno e dell' altro. Così, per esempio, se avvenisse che un padre e l' suo figlio perissero insieme in una battaglia, o in un naufragio, senza che fosse possibile sapere chi de' due fosse sopravvissuto e succeduto al padre, o il padre al figlio, per far passare i beni del primo morto agli eredi dell' altro; si presumerebbe che il figlio fosse sopravvissuto, e succeduto al padre: lo stesso sarebbe della madre e del figlio. Perocchè essendo questo l' ordine naturale, si suppone ad esso uniforme l' avvenimento; e questa presunzione può anche avere un altro fondamento, cioè, che naturalmente per la differenza dell' età, il figlio più robusto abbia lungo tempo resistito alla morte (p).

XII. Sebbene nel caso dell' articolo precedente si presuma che il padre sia morto prima, se nondimeno per un altro caso si supponesse che un figlio il quale ancora poppasse fosse morto colla sua madre, sia in un naufragio, o in un incendio o per altro accidente, si presumerebbe che per la debolezza del bambino fosse sopravvissuta la madre. Lo stesso si presumerebbe di ogni fanciullo che non fosse ancora giunto alla pubertà, sia che il caso fosse avvenuto al figlio ed alla madre, o al figlio ed al padre (q).

Osservazione.

Intorno al precedente articolo ed a questo convien osservare, che tali regole sembrando esser fondate sulle presunzioni di ciò che naturalmente avviene, pare che dovrebbero essere fisse e sempre le stesse in ogni caso indistintamente, vale a dire, che qualunque conseguenza dovesse venire o in favore o contro le persone interessate nella morte del padre prima del figlio, o di questo prima di quello, e indipendentemente dalla considerazione che meritare potrebbe l' interesse dell' una delle parti al disopra dell' interesse dell' altra, bisognerebbe giudicar sempre della stessa maniera. Intanto vedesi in alcune leggi, che in tali casi, ne' quali s' ignora chi de' due sia morto prima, le presunzioni sono diverse, secondo la considerazione che si ha per le persone interessate. Così, per esempio, nel caso del primo de' testi citati sull' articolo precedente, nel qual caso si trattava di sapere se i congiunti del padre dovessero ereditare la successione (il che sarebbe stato giusto, se fosse sopravvissuto), o se la madre dovesse avere i beni del padre, come trasmessi al figlio, qualora questi fosse morto, dopo di lui, l' Imperadore

B 2

Adria-

(p) Cum bello pater cum filio periisset, materque filii quasi postea mortui bona vindicaret, agnati vero patris, quasi filius ante periisset, Divus Adrianus credit patrem prius mortuum. l. 9. §. 1. ff. de reb. dub.

Cum pubere filio mater naufragio periit: cum explorari non possit, uter prior extinctus sit, humanius est credere filium diutius vixisse. l. 12. eod.

Si Lucius Titius cum filio pubere quem solum testamento scriptum heredem habebat, perierit, intelligitur supervixisse filius patri, & ex testamento heres fuisse: & filii hereditas successoribus ejus defertur, nisi contrarium approbetur. D. l. 9. §. 4. V. l' articolo seguente, e le osservazioni che vi saranno fatte. V. ancora l' articolo 15. della Sezione 4. delle Prove e Presunzioni, e la

nota che vi è stata fatta.

(q) Inter socerum & generum convenit, ut si filia mortua superstitem anniculum filium habuisset, dos ad virum pertineret: quod si vivente matre filius obiisset, vir dotis portionem, uxore in matrimonio defuncta, restitueret. Mulier naufragio cum anniculo filio periit; quia verisimile videbatur ante matrem infantem periisse, virum quantum dotis retinere placuit. l. 26. ff. de pat. dot.

Si mulier cum filio impubere naufragio periit, priorem filium necatum esse intelligitur. l. 23. ff. de reb. dub. Quod si impubes cum patre filius perierit, creditur pater supervixisse, nisi & hic contrarium approbetur. l. 9. in f. eod.

11. Del caso in cui il padre e l' figlio muojano nell' stesso tempo.

12. Del caso in cui la madre e l' figlio che poppa muojano nel tempo stesso.

Adriano decise in favore della madre, che era sopravvissuto il figlio. Al contrario, in un caso simile, in cui un liberto era morto col suo figlio nel medesimo accidente, di maniera che s'ignorava se uno di loro, e quale era sopravvissuto, un'altra legge presume in favore del Padrone, cioè di quello il quale aveva data la libertà a questo liberto, che il figlio non era sopravvissuto al suo padre, affinché la successione di costui passasse al padrone (a); poichè questi doveva succedere al suo liberto che moriva senza figli; e questa legge lo preferisce a quello che dovea essere l'erede del figlio, qualora non si provava che fosse morto prima il padre. *Si cum filio suo libertus simul perierit, intestati patrono legitima defertur hereditas, si non probatur supervixisse patri filius*. Questi sono i termini della legge che spiega poi il motivo di tale decisione, fondata sulla considerazione della persona del padrone, *hoc enim reverentia patronatus suggerente dicimus*.

Vedesi ancora che in un simile avvenimento, un padre ed un figlio essendo morti insieme in un naufragio, o in altro accidente, un'altra legge presume per un altro riguardo, che il figlio non sia sopravvissuto al padre. Questo è nel caso in cui un testatore avesse incaricato il suo erede di far passare la sua eredità o una parte, o qualche cosa in particolare ad un'altra persona dopo la morte di esso erede, se morisse senza figli. Dicesi in questa legge, che se colui il quale fosse incaricato di un tal fedecommesso (b), avendo un sol figlio, questi insieme con suo padre morisse per qualche accidente, senza che si potesse sapere chi fosse sopravvissuto, si presumerebbe che fosse morto prima il figlio, e perciò si verificherebbe il caso del fedecommesso, essendo morto senza figli colui che n'era incaricato. Il che farebbe passare questi beni al fedecommesso, vale a dire, alla persona che fosse chiamata al fedecommesso; laddove se si presume che fosse sopravvissuto il figlio, questi avrebbe fatto cessare il caso del fedecommesso, ed essendo succeduto al padre, avrebbe fatto passare i beni al suo erede. *Si quis suscepit quidem filium, verum vivus amiserit, videbitur sine liberis decessisse. Sed si naufragio, vel ruina, vel aggressu, vel quo alio modo simul cum patre perierit (filius) an conditio, si sine liberis pater decederet, defecerit videamus; & magis non defecisse arbitror, quia non est verum filium ejus supervixisse. Aut igitur filius supervixit patri, & extinxit conditionem fideicommissi; aut non supervixit, & extitit conditio. Cum autem quis ante & quis postea decesserit non apparet, extitisse conditionem fideicommissi magis dicendum est. L. 17. §. 7. ff. ad Serat. Trebell.* Sembra che da questa decisione si possa dedurre, che, presumendo essa contro l'ordine naturale, e contro la regola spiegata nell'articolo undecimo, che il figlio non sia sopravvissuto al padre, è fondata soltanto sul favore del fedecommesso, per farlo sussistere contro l'erede del figlio; e bastando al fedecommessario che il figlio non fosse sopravvissuto, tanto se fosse morto prima del padre, quanto nel medesimo istante (c), la legge suppone semplicemente che il figlio non sia sopravvissuto, e che perciò si è verificata la condizione del fedecommesso, la quale corrisponde alla volontà del testatore, di non preferire al fedecommessario altri che i figli del suo erede, nel caso che ne avesse da succedergli.

In queste diverse quistioni che nascono dall'accidente in cui il padre e l'figlio muojono insieme vedesi, che le leggi diversamente determinano l'ordine della loro morte, secondo le differenze delle persone interessate; giudicando in favor della

la madre, che il padre è morto prima del figlio; decidendo all'opposto in favore del fedecommesso, che si è verificata la condizione della morte del padre, senza lasciar figli viventi. In quest'ultimo caso, la decisione non ha in mira il favore della persona del fedecommessario, ma semplicemente la qualità di una causa di un fedecommesso in particolar modo riguardato nel Diritto Romano. Ma se nel medesimo caso di questo fedecommesso, la vedova, madre del figlio morto insieme col padre, pretendesse che, secondo la regola dell'articolo undecimo, e secondo l'ordine naturale, fosse sopravvissuto il figlio, e che perciò non si fosse avverato il caso del fedecommesso, perchè, essendo morto prima il padre, non sarebbe morto senza figli; si presumerebbe forse contro la madre in favore del fedecommessario, che il figlio non fosse sopravvissuto al padre? Non sarebbe giusto al contrario presumere in favore della madre, che fosse sopravvissuto il figlio, giacchè questa madre avrebbe da una parte la presunzione naturale che il figlio dee sopravvivere al padre, e dall'altra il favore della sua qualità di madre, che, secondo lo spirito delle Leggi addotte, sembra dover decidere a pro di lei? La conseguenza non sembra mal fondata; e per meglio giudicarne, si può osservare che dalle Leggi addotte, e da altre che si hanno su di tal materia, risultano tre differenti maniere di decidere ne' casi di tal natura. La prima, la quale suppone che, secondo l'ordine naturale, il figlio sia sopravvissuto al padre; la seconda, che fa un'eccezione di questa prima nel caso di un figlio impubere, e la terza, che suppone che il padre e l'figlio sono morti nel medesimo istante. Egli è ben certo che per necessità debbe darsi uno di questi casi; vale a dire, o che muoja prima il padre, o prima il figlio, o che amendue muojano nel medesimo istante. Si può dire della terza di queste tre maniere di presumere, che bisognerebbe abolirla, quando la regola fosse, che si dovesse sempre presumere, che il figlio adulto sopravvive al padre, e che il padre sopravvive al figlio impubere. Dapoichè con questa regola non si dovrebbe mai presumere che amendue fossero morti nel medesimo istante; e tutte le quistioni sarebbero decise dall'età del figlio. Poichè dunque è certo che le Leggi talvolta presumono, che il figlio anche adulto non sia sopravvissuto, segue che queste Leggi suppongono poter naturalmente avvenire, o che muoja prima il figlio, o che muojano amendue nel medesimo istante; e questa è anche una verità che la ragione fa ben conoscere, giacchè può in molte guise avvenire, che la madre perisca sotto le rovine di un edificio prima del figlio che allattasse. Può accadere che il figlio sia ucciso prima di suo padre in una battaglia; ed in queste medesime occasioni, e in tutte le altre, può avvenire che amendue muojano in un momento istesso, o che anche quegli de' due il quale per la sua età, o per qualche acciaccio dovesse morir prima, muoja dopo. Su di questa diversità naturale di avvenimenti possono esser fondate le differenti maniere onde le Leggi decidono le quistioni di tal natura, presumendo talvolta che sia nel medesimo istante avvenuta la morte di amendue, come può accadere, ed altre volte che sia morto l'uno prima dell'altro; non per le presunzioni dell'uguaglianza o della differenza dell'età, o per altre cause, ma presumendo che è accaduto ciò che può essere più vantaggioso alla parte, per la cui causa si ha più riguardo. Dapoichè se si sapesse la verità dell'avvenimento, qualunque fosse, bisognerebbe ch'egli facesse la decisione, laddove l'incertezza di ciò che è accaduto, quando non possono aversene pruove, fa che la Legge determini per autorità, che è accaduto quel che la naturale propensione sembra richiedere, come si vede negli esempj testè spiegati. Questa maniera poi di decidere può avere il suo fondamento su di un principio di equità ben naturale; poichè essendo da una parte impossibile sapere il vero, e dall'altra essendo necessario prendere un partito, che

non

(a) L. 9. §. 2. ff. de reb. dub.

(b) Questo è il nome che si dà a siffatte disposizioni di cui trattavasi nel V. Libro.

(c) Aut non supervixit filius, & extitit conditio. D. l.

non si può prendere se non supponendo uno de' casi che hanno potuto avvenire; la sola Legge può sostituire la sua autorità alla decisione, che la verità stessa farebbe, quando fosse nota. In questa maniera sembra doversi conciliare siffatte decisioni tanto diverse; donde par che segua, che nelle quistioni di tal natura, alla cognizione del fatto, secondo che le circostanze possono darla, conviene unire la considerazione delle persone interessate, per decidere con tutti questi riguardi secondo i principj che risultano da tali riflessioni sopra tutte queste Leggi.

Se per l'uso di questi principj si supponga che, essendo morti insieme un padre, e l'unico suo figlio, dell'età di tredici anni, la vedova madre di questo figlio domanda i beni del padre con quelli del figlio, pretendendo che questi sia sopravvissuto a quello, e in conseguenza gli sia succeduto, ed i parenti collaterali del padre domandino la sua successione, con quel che gli potesse spettare de' beni del suo figlio, con fondare la loro pretensione su di ciò che il figlio non essendo ancora giunto alla pubertà, deesi presumere che il padre gli sia sopravvissuto; come converrà decidere una tal quistione? Si giudicherà forse che a causa della età sia morto prima il figlio, e che perciò la madre non avrà alcuna parte a' beni del figlio? O si presumerà pel favore della madre, che il figlio ha dovuto sopravvivere al padre? E quando fosse un fanciullo di età più tenera, si priverà forse la madre di ciò che dovrebbe avere, quando fosse certo che il figlio fosse sopravvissuto, poichè ha potuto anche avvenire che il padre sia morto prima del figlio, per altre circostanze diverse da quella dell'età, la quale non fa una pruova certa che sia morto prima il figlio? O si prenderà il partito di supporre che sono morti amendue nel medesimo istante, per dare alla madre i beni del suo figlio cui non è sopravvissuto il padre, ed a' collaterali i beni del padre, al quale il figlio non essendo neppure sopravvissuto, non gli è succeduto? La prima di queste tre maniere di giudicare una tal quistione sembrerebbe troppo dura. E poichè può stare, che sia sopravvissuto il figlio, sembra non doversi decidere il dubbio colla supposizione contraria, la quale toglie alla madre ogni parte a' beni del figlio, venuti da suo padre; il che porta a decidere giusta la seconda maniera, incontrandosi nella terza anche questo duro inconveniente, che la madre sarebbe privata di ciò che le Consuetudini stesse, le quali non tolgono i beni a quelli del ceppo, le danno su i beni che il figlio ha avuti da suo padre.

Se per un altro caso si suppone, che un padre, il quale avesse molti figli, muoja con uno di essi, senza che si possa sapere chi sia morto prima; questo figlio, avendo alcuni beni proprj, avesse fatto un testamento col quale avesse istituito erede universale un suo amico, e venendo i fratelli a dividere tra loro i beni del padre, questo erede del loro fratello pretendesse che il figlio fosse sopravvissuto al padre, e che perciò dovesse avere non solo i di lui beni, ma eziandio la porzione che gli spettasse de' beni del padre; si deciderà forse a pro di questo erede colla presunzione che il figlio sia morto dopo il padre, o a pro de' fratelli colla presunzione che son morti nel medesimo istante, e che perciò l'erede del fratello non ha parte ne' beni del padre, ma che debba solamente prendersi i beni che quello poteva per altre vie avere? Questo erede si fonderà sulla presunzione, che il figlio sia sopravvissuto e succeduto al padre; e i fratelli avranno dalla parte loro non solo la considerazione tanto favorevole dell'equità naturale, che li chiama a' beni di loro padre, e che n' esclude questo estraneo, ma eziandio questa ragione, che non essendovi alcuna pruova, la quale faccia conoscere chi de' due sia morto prima, nè alcuno motivo di presumere in favore dell'estraneo contro l'interesse de' fratelli, deesi presumere che amendue sieno morti nel medesimo istante, con altrettanta o più ragione che nel caso del fedecommesso di cui si è parlato. Quindi se-

con-

condo i principj che abbiamo osservati, basterebbe a questo erede, che avesse i beni proprj del figlio, senza alcuna parte in quelli che il figlio avrebbe avuti da suo padre, se fosse certo, come non è, che gli fosse sopravvissuto.

Potrebbero anche arrecare altri esempj di simili casi, ma questi pochi bastano per una materia di un uso tanto raro; e basta di aver notato questi diversi principj, che sembra potersi adattare a tutt'i diversi casi di tal natura (d).

XIII. I figli e gli altri discendenti sono in qualche maniera considerati come padroni de' beni de' loro padri o madri, avoli o avole, o degli altri ascendenti, anche prima della loro morte, la quale avvenendo, non tanto acquistano una successione, quanto continuano ad avere un diritto che di già avevano, con tal differenza tra questo diritto e l'eredità, che, vivente l'ascendente, al quale succedono, partecipavano con lui de' suoi beni; e l' suo possesso li conservava ad essi, laddove dopo questa morte hanno soli l'intero diritto. Quindi sebbene possa essere loro ignota questa morte, e quantunque ignorino anche il loro diritto, come se fossero fanciulli di tenera età, tuttavolta acquistano il pieno dominio de' beni (r). Il che ha questo effetto, che se il figlio, il quale è sopravvissuto al padre, e che non ha rinunciato alla successione, morisse prima di averla ereditata, o anche prima di sapere che fosse ricaduta, trasmetterebbe, vale a dire, farebbe passare il suo diritto a' suoi eredi; e questo chiamasi diritto di trasmissione, di cui tratterassi a suo luogo (s).

XIV. Sebbene i figli e gli altri discendenti, che sopravvivono a' loro padri e madri, e agli altri ascendenti, divengano padroni de' beni, come si è detto nell'articolo precedente, non lasciano tuttavolta di avere la libertà di deliberare se vogliono o no accettare l'eredità. E se nel tempo che loro è dato per deliberare, domandano qualche provvisione per sostentarsi, vien loro accordata, come in altro luogo si è detto (t).

XV. Intorno alle successioni degli ascendenti ricadute a' figli ed agli altri discendenti bisogna osservare, che costoro non vi hanno sempre un pieno diritto; poichè se il figlio, che è sotto la potestà di suo padre, succede a sua madre, o ad altro ascendente materno, suo padre avrà l'usufrutto de' beni di questa successione, come spiegherassi nel Titolo seguente (u).

XVI.

(d) V. l. 32. §. 1. ff. de religio. & sumpt. fun. l. 5. §. 1. ff. de reb. dub. d. l. §. ult. l. 16. eod. d. l. 16. §. 1. l. 17. & 18. eod. d. l. 18. §. 1.

Da questi testi, di cui non si rapportano qui i termini, apparisce che la presunzione ordinaria è, che amendue sieno morti nel medesimo istante, poichè non si può dire chi sia sopravvissuto. Laonde dalle circostanze o da considerazioni particolari si presume diversamente.

V. l'artic. 15. della Sez. 4. delle Pruove e delle Presunzioni, l'artic. 7. della Sez. 2. della Sostituzione Pupillare, e l'artic. 18. delle Sostituzioni dirette e delle fedecommissarie.

(r) In suis hereditibus aditio non est necessaria, quia statim ipso jure heredes existant. l. 14. ff. de suis & legit. her.

In suis hereditibus evidenti apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur

hereditas fuisse quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. l. 11. ff. de lib. & post. Sui autem heredes sunt etiam ignorantes. §. 3. inst. de hered. qua ab int.

Et statim a morte parentis quasi continuatur dominium. D. §. Ancorchè questa parola suis heredes non convenga a tutt'i figli nel Diritto Romano, e i figli emancipati perdessero questa qualità, tuttavolta questi testi convengono alla nostra usanza, la quale non fa questa distinzione tra i figli per ciò che riguarda le successioni; e nel Diritto Romano stesso, Giustiniano l'aveva abolita. V. Nov. 118. c. 2.

(s) V. la Sez. 10. de' Testamenti.

(t) V. l'artic. 6. della Sez. 1. degli eredi beneficiarij.

(u) V. la Sez. 2. del Titolo seguente.

16. Diritti *che passano a quelli della famiglia, i quali non sono eredi.* XVI. Sul medesimo soggetto della successione de' figli e degli altri discendenti, ed anche in generale sopra tutte le successioni *ab intestato* de' discendenti, ascendenti e collaterali, convien osservare, che possono essere nell'eredità certi diritti, i quali passano agli eredi *ab intestato*, ancorchè sieno privati della successione con un testamento, o che essi stessi vi rinunciano. Così il diritto di padronato attaccato ad una famiglia passa a quelli a' quali il titolo lo dà, sebbene non sieno eredi (x). Così il diritto di sepoltura ne' sepolcri della famiglia passa pure a quelli che sono di questa famiglia, sieno o no eredi (y).

(x) Filii hereditate paterna se abstinentes, ius quod in libertis habent paternis, non amittunt. l. 9. ff. de iur. patron. l. 47. §. 2. ff. de bon. libert.

Quantunque il diritto di padronato, di cui si parla in questo articolo, sia di un'altra natura che quello di cui si parla nella Legge, tuttavia vi si può applicare, giacchè questi due diritti hanno il medesimo nome, e tanto l'uno quanto l'altro

passano a' congiunti, quantunque non sieno eredi. Questo padronato, di cui si parla nell'articolo è il diritto che la Chiesa ha accordato a' Fondatori di alcuni benefici, ed a' loro discendenti, di presentare al Collatore persone capaci. Il che forma una materia, la quale non appartiene al soggetto di questo Libro.

(y) V. l. 6. ff. de religio. & sumpt.

SEZIONE III.

Delle linee, e de' gradi di parentela.

Quantunque la materia di questo Titolo sia limitata a quel che riguarda i figli e gli altri discendenti, e sebbene per questa ragione pajia che non si dovesse qui parlare delle linee e de' gradi degli ascendenti, tuttavia la connessione delle linee e de' gradi degli ascendenti, discendenti e collaterali non permette dividere questa materia; or dovendosi qui spiegare le linee e i gradi de' discendenti, fa d'uopo unirvi ancora gli altri.

Si metterà nella fine di questa Sezione una figura, in cui più facilmente si possono distinguere le linee e i gradi di parentela. Ma è necessario prima spiegare che cosa sono i gradi di parentela, e le linee che da questi gradi son composte; poichè da queste linee e da questi gradi si vede qual'è la parentela tra due persone, e ciò farà la materia della presente Sezione.

Il sapere i gradi di parentela non solo è necessario nella materia delle successioni, ma eziandio in altre materie; come nelle tutele per potervi chiamare quelli che sono parenti de' pupilli, e dispensarne quelli che non lo sono; nelle sospizioni de' Giudici parenti; nelle informazioni, per ammettere o rigettare le testimonianze di coloro che si trovano parenti delle parti (a); ne' matrimonj che sono illeciti tra consanguinei ed affini in certi gradi (b).

Le

(a) Jurisconsultus cognatorum gradus & affinium nosse debet. Quia legibus hereditates & tutele ad proximum quemque agnatum redire consueverunt. l. 10. ff. de gradib. & affinib. Præterea, lege iudiciorum publicorum, contra affines & agnatos testimonium inviti dicere non coguntur. D. l.

(b) Nemini liceat contrahere matrimonium cum

filia, nepte vel pronepte, itemque cum matre, avia vel proavia: & ex latere amita ac matertera, sorore, sororis filia, & ex ea nepte: itemque tercia fratris tui filia, & ex ea nepte: itemque ex affinibus, privigna, noverca, nuru, socru, cæterisque quæ iure antiquo prohibentur, a quibus cunctos volumus abstinere. l. 17. C. de nuptiis.

Le proibizioni de' matrimonj ne' gradi di consanguinità e di affinità stabilite nel Diritto Romano, sono state molto più estese dal Diritto Canonico che noi osserviamo (c). Ma questa materia non debb'essere trattata in questo luogo, dove basta osservare l'ordine de' gradi di consanguinità per ciò che riguarda le successioni. In quanto poi a' gradi di affinità, non avendo questa alcun rapporto alle successioni, perchè gli affini non vi hanno alcun diritto, non se ne parlerà (d). Questi gradi di affinità distinguonsi bene coll'ajuto di quelli di consanguinità; poichè per conoscere il grado di affinità tra il marito e i parenti della sua moglie, e tra la moglie e i parenti di suo marito, non si ha a far altro che mettere il marito nel medesimo grado in cui è la sua moglie, e la moglie nel medesimo grado in cui è il marito.

Poichè tutti gli articoli di questa Sezione si riferiscono alla figura delle parentele che è nella fine, e perchè senza guardare questa figura sarebbe difficile a' principianti di ben intendere tutte le particolarità di questa materia, gli avvertiamo perciò ad aver sempre la figura presente nella lettura di ogni articolo, e di leggere prima di guardarvi, l'avviso che si è messo nella fine di questa Sezione per far comprendere l'uso di tale figura.

(c) Ved. 35. q. 4.

(d) Affinitatis iure nulla successio permittitur. l. 7. C. comm. de succo.

SOMMARIO.

1. Che cosa sono i gradi di consanguinità.
2. Che cosa è la linea di consanguinità.
3. Linea degli ascendenti.
4. Linea de' discendenti.
5. Linea de' collaterali.
6. Diverse linee di ascendenti e di discendenti.
7. Linee degli ascendenti paterni e materni.
8. Moltiplicazioni degli ascendenti e delle loro linee.
9. Differenza tra le linee degli ascendenti e quelle de' discendenti.
10. Diverse linee de' collaterali.
11. Tre ordini de' collaterali.
12. La prossimità de' gradi de' collaterali non si regola dall'ordine delle linee.
13. Situazione delle linee de' collaterali.
14. Due maniere di contare i gradi, una secondo il Diritto Romano; e l'altra secondo il Diritto Canonico.

I. Formandosi la consanguinità tra due persone, o perchè discendono l'una dall'altra, il che fa il ligame degli ascendenti e de' discendenti, o perchè amendue discendono da una medesima persona, ciò che fa il ligame de' collaterali, si giudica perciò della consanguinità tra due persone dal numero delle generazioni che fanno amendue questi ligami. Queste generazioni poi chiamansi grandi per cui

Tom. IV.

C

si va

si va da una persona all'altra, per fare il calcolo della loro parentela (a), nella maniera che si spiegherà negli articoli seguenti.

2. Che cosa è la linea di consanguinità. II. Quella successione di gradi o generazioni che si trovano da una persona all'altra chiamasi linea; ed essendovi tre ordini di consanguinità, quello degli ascendenti, quello de' discendenti, e quello de' collaterali, v'ha parimente tre ordini di linee (b).

3. Linea degli ascendenti. III. Nell'ordine degli ascendenti della persona di cui si tratta, mettesi innanzi a lei il suo padre, il suo avo, il bisavo, e gli altri suoi antenati, ciascuno nel suo luogo secondo i loro gradi, de' quali il primo è quello che sale dal figlio al padre, il secondo dal padre all'avo, il terzo dall'avo al bisavo, e gli altri poi, secondo questo medesimo ordine. Quindi il padre è al figlio nel primo grado, l'avo al nipote nel secondo, e così degli altri. La situazione di questi gradi l'uno sopra dell'altro fa la linea degli ascendenti, la quale, unita con quella de' discendenti, di cui si parlerà nell'articolo seguente, non forma con essa che una sola linea (c).

4. Linea de' discendenti. IV. Nell'ordine de' discendenti di colui del quale si tratta, si mette sotto di lui suo figlio, il suo nipote, e gli altri discendenti, ciascuno nel suo luogo secondo i loro gradi, de' quali il primo è quello che discende dal padre al figlio, il secondo, dal figlio al nipote, il terzo dal nipote al pronipote, e gli altri successivamente secondo questo medesimo ordine. Quindi il figlio è al padre nel primo grado, il nipote all'avo nel secondo, e così degli altri (d). La situazione di questi gradi l'uno sotto dell'altro forma la linea de' discendenti, la quale, come si è detto nell'articolo precedente, fa con quella degli ascendenti una sola linea.

5. Linea de' collaterali. V. Nell'ordine de' collaterali v'ha questa differenza, la quale li distingue dagli ordini degli ascendenti e de' discendenti, cioè, che laddove non v'ha che una sola linea di ascendenti, vi sono tante linee di collaterali, quanti sono i gradi di ascendenti e di discendenti, comprendendovi il grado di colui del quale si tratta. Dapoichè al di lui lato sono i suoi fratelli; al lato di suo padre sono i zii; al lato del figlio sono i suoi nipoti, e così gli altri in diverse linee salendo e discendendo, come spiegherassi nell'articolo X. e negli altri seguenti, e siccome dalla figura ben si rileva. Queste linee chiamansi collaterali, perchè sono a lato della linea retta degli ascendenti e de' discendenti. La qual cosa fa, che per contare i gradi di cognazione tra due collaterali, bisogna trovare nella linea retta il primo degli ascendenti che è loro comune, vale a dire, il primo dal quale amendue sono discesi, e numerare i gradi che salgono da uno di loro a questo ascendente, e quelli che da questo ascendente discendono all'altro. Così tra due fratelli vi sono due gradi; il primo, che sale da uno de' fratelli al loro padre, e l'altro, che discende dal padre all'altro fratello. Quindi da un cugino all'altro vi son quattro gradi, due che salgono da uno di essi a suo padre ed al suo avo, e due che di-

(a) Gradus disti sunt a similitudine scalarum locorumve proclivium, quos ita ingredimur, ut a proximo in proximum, id est, in eum qui quasi ex eo nascitur, transeamus. l. 10. §. 10. ff. de gradibus & affin.

(b) Gradus cognationis alii superioris ordinis sunt, alii inferioris, alii ex transverso sive a latere. Superioris ordinis sunt, parentes: inferioris, liberi: ex transverso sive a latere, fratres & sorores, liberique eorum. l. 1. ff. de gradibus & affin.

(c) Primo gradu sunt supra, pater, mater. l. 1. §. 3. ff. de gradibus & affin. Secundo gradu sunt, supra avus, avia. D. l. 1.

§. 4. Tertio gradu sunt, supra proavus, proavia. D. l. 1. §. 5.

(d) Primo gradu sunt... infra filius, filia l. 1. §. 3. ff. de gradibus & affin. Secundo gradu sunt... infra nepos, neptis. D. l. 1. §. 4.

scendono da questo medesimo avo all'altro cugino. In tal maniera si contava la cognazione tra queste persone nel Diritto Romano, mettendo i fratelli nel secondo grado, e i cugini nel quarto (e). Ma secondo il Diritto Canonico, che noi osserviamo, siccome si è detto nel preliminare di questa Sezione, si considerano per un altro aspetto questi medesimi gradi, e si fa un altro calcolo, mettendo i fratelli nel primo grado, ed i cugini nel secondo; poichè si fa tra loro il confronto, secondo la lor situazione, sotto l'ascendente comune. Laonde i due fratelli sono nel primo grado sotto il loro padre, i due cugini sono nel secondo sotto il loro avo. Nell'articolo X. e negli altri seguenti si vedrà ciò che riguarda gli altri collaterali; ma questa differenza tra il Diritto Canonico e l' Diritto Romano è limitata a' collaterali; perchè in quanto agli ascendenti e i discendenti, i gradi sono i medesimi nell'uno e nell'altro.

VI. Quantunque non si conta se non una linea di ascendenti, ed una di discendenti, le quali insieme fanno una sola linea, che sale da' figli a' padri, e che discende da questi a quelli, e che chiamasi retta, tuttavolta ciascuno di questi due ordini di ascendenti e di discendenti ha, per altri riguardi, diverse linee che bisogna distinguere per diversi usi. Dapoichè, per esempio, quando trattasi di contare i gradi da padre in figlio tra un ascendente ed un discendente non si ha bisogno di considerare che una sola linea di ascendenti e di discendenti paterni (f); laddove se vogliansi distinguere gli ascendenti paterni e i materni di una medesima persona, e i suoi discendenti da figli o da figlie, si formano molte linee, come ne' tre seguenti articoli sarà spiegato.

VII. Se da una persona si vuol salire a tutti quelli che sono nell'ordine de' suoi ascendenti, v'è una prima linea che sale da questa persona a suo padre, al suo avo paterno, al suo bisavo paterno, ed agli altri da padre in padre; ve n'ha un'altra che da questa medesima persona sale a sua madre, all'ava materna, ed alle altre da madre in madre. Ma queste linee non comprendendo tutti gli ascendenti, bisogna concepirne molte altre per andare a tutti, come si spiegherà nell'articolo seguente (g).

VIII. Per concepir l'ordine delle altre linee degli ascendenti, oltre le due delle quali si è parlato nell'articolo precedente, fa d'uopo considerare che il numero degli ascendenti va sempre raddoppiandosi in ogni grado. Così ciascuno ha nel primo grado soltanto suo padre e sua madre, nel secondo ha il suo avo materno e l' paterno, ed anche l'ava paterna e la materna. Laonde siccome nel primo vi son due persone, così nel secondo ve ne son quattro, e nel terzo ve n'ha otto, che sono il padre e la madre dell'avo paterno, il padre e la madre dell'ava paterna, il padre e la madre dell'avo materno, il padre e la madre dell'ava materna. E secondo quest'ordine, salendo sempre agli ascendenti di ogni persona, si andrà per diverse linee che si diramano in ogni generazione. Con questo

6. Diverse linee di ascendenti e di discendenti.

7. Linee degli ascendenti paterni e materni.

8. Moltiplicazione degli ascendenti e delle loro linee.

(e) Secundo gradu sunt... ex transverso frater, soror. l. 1. §. 4. ff. de gradibus & affin.

Poichè nella maniera di contare i gradi, secondo il Diritto Romano, i fratelli sono nel secondo, e sono i primi, e i più prossimi nell'ordine de' collaterali, si dice che in quest'ordine non vi è primo grado. Superior quidem & inferior cognatio a primo gradu incipit: ex transverso sive a latere, nullus est primus gradus, & ideo incipit a secundo. D. l. 1. §. 1.

Quarto gradu sunt... fratres patruales, so-

rores patruales: id est qui, quæve ex duobus fratribus progengerantur. Item, consobriini consobrinæque, id est, qui quæve ex duabus sororibus nascuntur, quasi consororini. Item, amitini amitiæ, id est, qui, quæve ex fratre & sorore propagantur. Sed fere vulgus istos omnes fratres communi appellatione consobrinos vocant. D. l. 1. §. 6. l. 10. §. 15. eod.

(f) Questa è una conseguenza del primo articolo. (g) Questa è anche una conseguenza del primo articolo.

sto progresso si troveranno 16 persone nel quarto grado, 32 nel quinto, 64 nel sesto, 128 nel settimo (h), e così continuando. Il che farebbe più di trenta milioni di persone nella vigesimaquinta generazione salendo; in guisa che continuando, in molto meno generazioni di quelle che vi sono state sino al primo uomo si troverebbero molto più ascendenti di ogni persona, che non vi sono stati uomini dopo questo primo. Ma essendo molti degli ascendenti di una persona discesi da medesimi avoli, le linee perciò ch'eransi diramate si riuniscono nel primo ascendente comune, donde discendevano le altre. Laonde questa moltiplicazione sovente interrotta dagli ascendenti comuni, cessa e si discioglie, di maniera che si giunge finalmente al solo ascendente comune, da cui son discesi tutti gli uomini.

IX. In quanto a' discendenti, v'ha questa differenza tra le loro linee, e quelle degli ascendenti, che le seconde sono le medesime per tutti, poichè ogni uomo ha il medesimo ordine di ascendenti che ognun altro, quantunque il numero ne venga ineguale per tutti, secondo che hanno più o meno ascendenti comuni nel senso spiegato nell'articolo precedente: ma non è lo stesso per le linee de' discendenti; poichè si diramano esse diversamente secondo il numero de' figli e de' discendenti; e finiscono o durano più o meno, secondo che cessano o continuano le generazioni; di maniera che di molte famiglie, tutti i discendenti vengono a finire, e di molte altre, ne rimarranno sino alla fine del Mondo. Quindi le linee de' discendenti di ogni famiglia si diversificano. Ma se si ha bisogno soltanto di vedere i gradi e le generazioni tra un solo ascendente ed un solo discendente da padre in figlio, non è necessario descrivere che una sola linea, qualunque siasi il numero de' gradi tra due (i).

X. Essendovi molte linee di ascendenti e di discendenti nel senso spiegato negli articoli precedenti, sebbene non se ne conta che una quando trattasi de' gradi di un ascendente ad un discendente, o di un discendente ad un ascendente, si possono anche distinguere molte linee de' collaterali, secondo i diversi gradi in cui sono (l), come spiegherassi ne' seguenti articoli.

XI. Per rendere più facile la cognizione di queste diverse linee de' collaterali, e per evitarne la confusione, si possono distinguere in tre ordini. Il primo non ne contiene che una, la quale è quella in cui sono i fratelli, i cugini, i cugini secondi, e gli altri cugini che si trovano a lato della persona di cui si tratta, e di tal maniera che sieno tutti con questa persona in egual distanza dagli ascendenti che loro son comuni. Il secondo ordine contiene molte linee che sono al disopra di quella de' fratelli, e nella prima di queste linee sono i zii paterni, nella seconda i zii averni, e così degli altri salendo da linea in linea: ed in ciascuna a lato de' zii paterni, degli averni, e degli altri al disopra, sono i cugini meno lontani che questa persona dall' ascendente comune. Il terzo ordine poi di queste linee ne contiene anche molte che sono di sotto a quella de' fratelli; e nella prima di queste linee sono i nipoti, nella seconda i pronipoti, e così degli altri discendendo da linea in linea; ed in ognuna a lato de' nipoti, de' pronipoti, e degli altri al disotto, sono i cugini più lontani che questa medesima persona dall' ascendente comune. Quindi tutt' i collaterali son compresi nelle diverse linee di questi tre

(h) Tritavi, itemque tritavie pater & mater personas efficiunt centum viginti octo. l. 10. §. 18. ff. de gradib. & affin.
Admonendi sumus parentium personas semper duplicari: avum enim & aviam tam maternos, quam paternos intelligimus. l. 3. §. ult. cod.

(i) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti.
(l) V. gli articoli seguenti.
Per bene intendere questo articolo e i seguenti bisogna aver la figura avanti gli occhi.

tre ordini, sotto i nomi di fratelli, zii, nipoti e cugini dell' uno e dell' altro sesso (m).

XII. Una tal distinzione di tre ordini di linee de' collaterali non ha questo effetto, che tutti quelli di una linea sieno o più prossimi o più lontani dalla persona di cui si vuol vedere la cognazione, che tutti quelli di un' altra; ma de' fratelli in fuori in ogni linea v'ha di quelli che sono più prossimi a questa persona che alcuni di tutte le altre linee; e in ogni linea v'ha parimenti di quelli che sono più lontani che alcuni di ogni altra linea. Quindi il zio che è nella prima linea del secondo ordine, ed il nipote che è nella prima linea del terzo ordine sono più prossimi del fratello cugino, che è nella linea del primo ordine; ed è facile rilevare dalla figura le diverse prossimità di tutt' i gradi in tutte le linee di questi diversi ordini (n).

XIII. Di questi tre ordini, il primo che comincia da' fratelli, non ha, come si è detto, che una sola linea, la quale attraversa e sega quella degli ascendenti e de' discendenti nel punto in cui è situata la persona di cui si cerca la cognazione. Ma degli altri due ordini, uno ha tante linee quanti sono gli ascendenti, e l'altro altrettante quanti sono i discendenti. E di tutte queste linee che sono parallele a quelle de' fratelli, quelle del secondo ordine sono al disopra, ed ognuna attraversa il luogo di uno degli ascendenti. Quindi tra questi tre ordini si può notare questa differenza, che nel primo il quale ha una sola linea, tutti quelli che vi si trovano, e la persona di cui si tratta, sono nella medesima distanza dagli ascendenti comuni. Nel secondo composto delle linee che attraversano i luoghi degli ascendenti, tutti quelli che vi si trovano sono più prossimi che quello di cui si tratta, agli ascendenti comuni. Nel terzo composto delle linee che attraversano i luoghi de' discendenti, tutti quelli che vi si trovano sono più lontani, che questa medesima persona, dagli ascendenti comuni (o).

XIV. Secondo questi ordini di collaterali, per contare i gradi di parentela tra due persone, nella maniera che si contavano nel Diritto Romano, non si ha a far altro che seguire le generazioni dell' uno all' altro, come si è detto nell' articolo 5, salendo da uno de' due al loro ascendente comune, e discendendo all' altro. Così da una persona al suo fratello vi son due gradi, come si è spiegato nell'anzidetto articolo. Così da una persona al suo zio vi son tre gradi, due che salgono da questa persona al suo avo, che è il loro primo ascendente comune, e l' terzo da questo ascendente al zio: e secondo questo calcolo, i fratelli sono tra loro, come si è detto, nel secondo grado; il zio ed il nipote sono nel terzo (p). Ma secondo il Diritto Canonico, i due fratelli sono nel primo grado, il zio e l' nipote sono nel secondo. Dapoichè tra' collaterali, la regola è, che quelli i quali sono egualmente distanti dal loro comune stipite, sono tra essi nel grado della distanza di ciascun di loro da questo stipite; e quelli che sono in distanze disuguali dal comune loro stipite, sono tra loro nel grado in cui si trova al disotto di questo stipite, colui che n' è più lontano (q). Il che rende facile il calcolo di tutt' i gradi de' collaterali.

(m) V. la figura e gli articoli 8, 9. e 10. della Sezione 1. del Titolo 3.

(n) V. la figura.

(o) V. la figura.

(p) Tertio gradu sunt ... ex transverso fratris

sororisque filius, filia, & controvenienter patruis amita, avunculus, matertera, l. 1. §. 5. ff. de gradib. & affin.

(q) V. la figura.

AVVISO PER L'USO DELLA FIGURA.

Potendosi aver bisogno di contare i gradi di cognazione, o secondo la maniera del Diritto Romano, o secondo quella del Diritto Canonico, la figura che segue serve per l'una e per l'altra. Dapoichè in ogni luogo è diversamente contrassegnato il numero de' gradi per amendue queste maniere; la cifra di sopra indica i gradi secondo il Diritto Canonico, e quella di sotto secondo il Diritto Romano.

In quanto alle linee, sono contrassegnate da' gradi, onde son composte; e riesce facile distinguerle tutte col veder semplicemente la figura, dove sono descritte nella maniera stessa che sono state spiegate.

TITOLO II.

Come succedano i padri e le madri, e gli ascendenti.

LA successione de' genitori a' figli non è dell'ordine naturale, come è quella de' figli a' genitori. Ma quando avviene che i genitori sopravvivono a' loro figli, i quali muojono senza discendenti, è giusto che non soffrano la doppia perdita e de' loro figli e de' beni che possono lasciare; e questa sorte di successione degli ascendenti, che per un riguardo non è naturale, per un altro riguardo deriva dal diritto naturale, che ve li chiama come più prossimi, e dall'equità che dà loro questo conforto.

Forse per non essere dell'ordine naturale la successione degli ascendenti, è stata sì diversamente regolata da varie Leggi nel Diritto Romano, tanto a riguardo de' padri, che delle madri. In quanto a' padri, come essi avevano la proprietà di tutto ciò che i figli non emancipati potevano acquistare, a riserva de' peculj, di cui parlerassi nel preliminare della Sezione 2. di questo Titolo, così i beni di questi figli, a' quali i padri sopravvivevano non passavano ad alcuno erede; ma rimanevano a' padri che acquistavano parimente questi peculj, se i loro figli non lasciavano discendenti, e se morivano senza disporne. In quanto poi a' figli ch' erano emancipati, e che avevano acquistato alcuni beni, i padri non succedevano loro secondo l'antico Diritto, se non in caso che, quando li emancipavano, avessero presa una sicurezza per mantenersi il diritto di succeder loro, osservando una formalità che aveva questo effetto, e senza di cui loro non succedevano (a).

Riguardo alle madri, ne' primi tempi non avevano parte alcuna alla successione de' loro figli emancipati o no; e i figli stessi non succedevano alle madri. In progresso di tempo le madri succedettero, ma in diverse maniere, secondo i diversi tempi, e secondo i cambiamenti bizzarri che fecero molte Leggi, colle distinzioni de' casi in cui le madri concorrevano col padre solo, o col padre e con i fratelli de' figli morti, o col padre e con i fratelli e sorelle, o con i fratelli e sorelle senza il padre, o con i fratelli senza le sorelle, o colle sorelle senza i fratelli. Il che faceva molte differenti combinazioni ed altrettante regole che diversificavano le maniere onde i padri e le madri (b) succedevano a' loro figli. Ma senza entrare in tutte queste particolarità che non sarebbero di alcun uso, ci restringeremo alle ultime Leggi, che hanno fissato tutti questi cambiamenti, e che sono in uso nelle Provincie che si regolano col Diritto scritto.

Si può qui notare l'inconveniente della successione degli ascendenti, di far passare i beni di una famiglia in un'altra, quando una madre, per esempio, succedendo a suo figlio, il quale avesse già ereditato la successione di suo padre, trasmette i di lui beni paterni o a' figli di un secondo letto, o ad altre persone. Lo stesso è del padre e degli altri ascendenti che succedono a' loro figli.

Si è riparato ad un tal inconveniente con quella regola delle Consuetudini di Francia, che i beni proprj acquistati per successione non ascendono. Il che in al-

tro

(a) V. §. ult. inst. de legit. agn. success.
(b) L. 10. ff. de suis & legit. l. 2. §. 9. ff. ad Senat. Tertyll. & O. phit. d. l. §. 8. Tit. inst. de Senat. Tertyll. & Tit. de Senat. Orphit. l. 2.

C. ad Senat. Tert. l. 4. cod. l. 7. et d. d. l. §. 1. l. 9. C. de leg. hered. l. 14. cod. l. 15. cod. Nov. 22. c. 47. §. 2. Nov. 118. c. 2. Nov. 84. c. 1.

no luogo è stato spiegato (c); e perchè questa regola non si estendeva alle Provincie che si regolano col Diritto scritto, vi si è provveduto con quell'Ordinanza che chiamasi l'Editto delle madri (d), la quale ordina che le madri succedano soltanto a' mobili ed agli acquisti provenuti altronde che dalla linea paterna, e che godano esse dell'usufrutto della metà de' beni proprj acquistati per successione. Ma questo Editto restringesi alle madri, e non cambia nulla riguardo ai padri ed agli altri ascendenti.

(c) V. la Prefazione di questa seconda parte n. 4. e la nota sull'art. 6. di questa Sezione.

(d) Del Re Carlo IX. nel 1567.

SEZIONE I.

Chi sono quelli che chiamansi ascendenti, e come succedono.

SOMMARIO.

1. Chi sono gli ascendenti.
2. Chi sono gli avi ed antenati.
3. Ascendenti di amendue i sessi.
4. Come succedono il padre e la madre.
5. Gli ascendenti più prossimi escludono i più lontani.
6. Una specie di rappresentazione tra ascendenti.
7. I fratelli e le sorelle germani succedono cogli ascendenti.
8. Concorso di ascendenti, di fratelli, e di nipoti.
9. Gli ascendenti hanno il diritto di trasmissione.
10. Ascendenti de' bastardi.

1. Chi sono gli ascendenti.

2. Chi sono gli avi ed antenati.

SI usano sovente nomi di genitori ed ascendenti, per significare indistintamente tutte le persone onde ciascuno riconosce la sua nascita. In questo senso il padre e la madre si annoverano tra gli ascendenti, e son situati nella medesima linea (a). Ma perchè sono nel primo grado, distinguono dagli altri ascendenti; e quest'ultimo nome è più proprio degli avi, e degli altri che sono al disopra. II. Sopra del padre e della madre chiamansi propriamente avi quelli che sono nel grado immediatamente appresso; e chiamansi in generale anche avi il bisavo e gli altri che sono di sopra, dandosi loro altresì il nome di antenati. Ma questo ultimo nome non si dice mai nel singolare di un solo ascendente (b).

(a) Quidam parentem usque ad tritavum appellari ajunt: superiores, majores dici. Hoc veteres existimasse Pomponius refert: Sed Cajus Cassius omnes in infinitum parentes dicit: quod & honestius est, & merito obtinuit. l. 4. §. 2. ff. de

in jus voc.

(b) Parentes usque ad tritavum apud Romanos proprio vocabulo nominantur. Ulteriores, qui non habent speciale nomen, majores appellantur. l. 10. §. 7. ff. de gradibus & affm.

III. Il nome d'avi comprende amendue i sessi; ed in quanto alle successioni, sono indistintamente chiamati a quelle che possono loro appartenere, senza aver riguardo al loro sesso (c), come spiegherassi negli articoli seguenti.

IV. Il padre e la madre succedono egualmente a' loro figli o figlie che muojono senza discendenti (4); e se sopravvivono ambedue, dividono la successione, o chi

Tom. IV.

(c) Differentia nulla servanda inter personas istas, sive feminae, sive masculi fuerint, qui ad hereditatem vocantur: & sive per masculi, sive per feminae personam copulantur: & sive suae potestatis, sive sub potestate fuerit is cui succedant. Nov. 118. c. 2. in f.

(4) Il diritto di succedere a' figli, e alle figlie provviene tra noi al padre, e alla madre dalla maniera, colla quale furono regolati i patti del lor matrimonio. Si contrae il matrimonio alla vecchia, e alla nuova maniera. Contraendosi alla vecchia maniera il padre e la madre succedono a' figli che muojono intestati, e si osserva in tutto il Diritto Romano. Nè in virtù della Consuetudine si quis, vel si qua si attende la distinzione de' beni, perchè esistendo il padre, o la madre, o uno di loro, indistintamente pigliano parte sopra tutt' i beni del figlio, sieno paterni, sieno materni: avendo luogo la consuetudine nel caso, che morto il figlio, o la figlia, non esista nè il padre, nè la madre. Qualor poi il matrimonio si contragga alla nuova maniera, ovvero secondo l'uso delle Nobili Piazze di Capuana e Nido, per un patto implicito nella stessa maniera di contrarre, il padre s'intende di aver rinunciato, e non succede al figlio ne' beni materni, e la madre non succede ne' beni paterni. Laonde se muore il figlio già divenuto erede del padre in età pupillare, o in altra età senza testamento, a' detti beni paterni succedono i consanguinei più prossimi dal lato paterno, esclusa onninamente la madre, la quale in forza dell'uso di dette nobili Piazze rinunciò a cotesta successione. All'incontro se il figlio, ch'è succeduto alla madre si muoja senza testamento, alla dote, e agli altri beni materni sono ammessi i più prossimi dalla parte della madre, giacchè similmente in virtù del suddetto uso il padre rinunciò alla successione di tali beni. Avendosi curiosità di vedere le parole di questo uso, o sia patto, e le clausole solite apporsi da' Notaj ne' Capitoli matrimoniali, può leggersi la Decis. 237. di Matteo d'Afflitto. Nè i soli nobili de' due menzionati Sedili possono con-

trarre il matrimonio secondo l'uso di essi, cioè alla nuova maniera. Tutti gli altri anche ignobili delle Provincie possono parimenti farlo: purchè nell'istromento de' Capitoli matrimoniali espressamente si dica di volersi sottoporre all'uso di dette Nobili Piazze. Così il patto è valido; perchè non contenendo altro, che una rinuncia del padre, e della madre alla successione ne' rispettivi beni de' figli, è regola, che ciascuno possa rinunciare al suo diritto, e alle leggi a suo pro introdotte. L'uso de' Proceri e Magnati non differisce dalla vecchia maniera: imperciocchè i Nobili degli altri Sedili non essendosi uniformati all'uso di Capuana e Nido, ritennero l'antico costume di contrarre matrimonio a norma del Jus Comune. De Franchis Decis. 92. n. 5.

Giova qui notar le differenze, che passano tra l'uso di Capuana, e Nido, e i Capitoli dei Proceri, e Magnati. La prima differenza riguarda l'antefato, che si costituisce alle mogli, poichè secondo l'uso di Capuana, e Nido sarebbe a proporzione della metà della dote, se non si trovasse limitato dalla Prammatica unica de' antefato a proporzione della varia quantità della dote: Secondo i Capitoli de' Magnati si regola per la terza parte delle doti; ed è ciò uniforme al Diritto Romano, come avvertì Giacomo Cujacio in §. quamvis tit. 8. lib. 2. Feudorum. La seconda che per l'uso di Capuana, e Nido la moglie morendo il marito senza figli, acquista l'antefato in proprietà, e in usufrutto, essendovi figli gode del solo usufrutto: all'incontro secondo l'uso de' Proceri, e Magnati, se al marito sopravviva il dilei padre, non può la moglie goderne che della metà della terza parte. La terza differenza è, che secondo l'uso di Capuana, e Nido il padre è escluso dalla successione de' figli ne' beni materni, e la madre è esclusa dalla successione de' beni paterni: Secondo l'uso de' Proceri, e Magnati è permesso al padre, ed alla madre di succedere a' figli promiscuamente senza niuna distinzione di beni. La quarta distinzione è, che per l'uso di Capuana, e Ni-

3. Ascendenti di amendue i sessi.
4. Come succedono il padre e la madre.

e Nido morendo con figli non può disporre che della decima parte delle sue doti: Secondo l'uso de' Proceri, e Magnati può liberamente disporre a norma del Diritto Romano, essendo soltanto obbligata di lasciar la legittima a' figli.

Tre particolarità contengono i Capitoli de' Proceri, e Magnati, le quali uopo è similmente che si notino. In uno di essi Capitoli si stabilisce, che morendo una donna senza lasciar figli, la dote debba restituirsi al dilei padre: ma se il padre si trova premorto, e la donna si muoja intestata senza figli, la restituzione dee farsi a beneficio de' prossimi del lato paterno. Con altro Capitolo è determinato che possa la donna morendo senza figli disporre delle intere sue doti, qualora il padre si trovi già morto; ma se questi le sopravviva non l'è permesso di testare di meno parte. Questo Capitolo è contrario alle Consuetudini; poichè la donna non avendo figli, può disporre della metà delle sue doti, o che le sopravviva, o che sia già morto il padre. Con altro Capitolo si è stabilito, che se la donna si muoja sopravvivendo il padre, e uno, due, o tre figli, debba disporre delle due terze parti de' suoi beni, lasciando l'altra terza in luogo di legittima a' figli, i quali se son quattro, ne dispone della sola metà: il che è uniforme al Diritto Romano. In altro Capitolo si determina, che morendo la donna con testamento, o senza, e le sopravviva il marito, e i figli; se costoro si muojano dopo di lei, o in età pupillare, o senza far testamento, debba il marito succedere alle dilei doti: ed è ancor questo Capitolo conforme al Diritto Romano. E' stabilito in altro Capitolo, che morendo il padre senza aver fatto nel suo testamento veruna sostituzione a' figli, costoro morendo in qualunque tempo intestati, possa la madre succeder loro in tutt' i beni ereditarij paterni, esclusi nondimeno i feudali, non potendo i patti de' privati alterarne la successione in pregiudizio del Principe. Di più con altro Capitolo si determina, che costituendo i fratelli, o altre persone la dote alla donna, nel caso che ella si muoja senza testamento, e senza figli, debba la dote restituirsi a' dotanti, o a' più prossimi de' medesimi. In altro Capitolo si stabilisce, che la donna dotata da' fratelli, morendo senza figli, possa disporre delle

sue doti, quantunque le sopravvivano coloro, che l'han dotata; e morendo con figli debba disporre a tenore del Diritto Romano lasciando la legittima a' figli. Con l'ultimo Capitolo finalmente, si stabilisce, che morendo la donna con figli non possa nel suo testamento formare sostituzione pupillare, o volgare sopra le sue doti, ma lasciarle libere.

E' circostanza degna di osservazione, che i Magnati, i quali sono ascritti alle due piazze di Capuana, e Nido, se contraggono matrimonio stabilendo l'antefato, e promettendo la restituzione delle doti secondo l'uso de' Proceri, e Magnati, e nulla dicono circa la successione de' padri, e delle madri a' loro figli, questa dee regolarsi secondo l'uso di Capuana, e Nido, De Rosa ad Consuet. Neap. de More Magnatum num. 533. Se poi godono gli onori di altri Sedili, e ne' Capitoli matrimoniali non dichiarano, a qual uso vogliano sottoporsi, dee dirsi a sentimento dello stesso De Rosa, che abbian voluto regolarsi secondo l'uso de' Proceri, e Magnati.

Un caso omissso ne' Capitoli de' Proceri e Magnati, dette occasione ad una gravissima controversia nel S. C. tra il Duca di Flumari, e il Principe di Conca: cioè se morendo la donna senza figli, e le sopravviva il padre, ed il marito, possa disporre delle sue doti a favor di costui. Scrisse dottamente per lo Duca di Flumari D. Domenico Caravita, e per lo Principe di Conca D. Vincenzo Quattromani. La causa nel 1731. fu sottoposta a termine ordinario, e si ordinò al Duca di Flumari padre, che pagasse al Principe di Conca marito ducati tremila in causam declarandam. Non mosse però il S. C. ad ordinare tal pagamento qualche realtà di diritto, che avesse sospettata nel Principe di Conca; ma per supplire alla contribuzione, che il Duca di Flumari non avea fatta in un anno, e più che la figlia era vivuta col marito.

La quistione non è tanto difficile a decidersi, quando si entra nello spirito de' Capitoli de' Proceri, e Magnati. Espressamente vietarono essi di testare alla donna che si muore senza figli, acciocchè le doti tornassero al padre, da cui uscirono: dunque sembra tacitamente compreso ne' Capitoli stessi il caso in controversia, e che la donna non possa in conseguenza disporre delle sue doti a pro del marito in pregiudizio del padre.

de

de' due si trova solo, la eredità tutta (d), a riserba de' beni di cui si parlerà nella seguente Sezione (e). Ma se il figlio o la figlia, cui il padre o la madre, o amendue debbono succedere, avessero fratelli o sorelle germani, costoro avrebbero parte nella successione, come si spiegherà nell'articolo VII. (f).

V. Se molti ascendenti sopravvivono al loro discendente comune, quelli che saranno in grado più prossimo escluderanno i più lontani (g). Così il padre solo, o la madre sola, o amendue insieme escludono gli avi e le ave; e gli avi escludono i bisavi; poichè non v'ha rappresentazione tra ascendenti come tra discendenti (h).

VI. Sebbene non vi sia diritto di rappresentazione tra gli ascendenti per far concorrere i più lontani con i più prossimi, tuttavia v'ha tra loro un'altra specie di rappresentazione che ha un altro effetto, ed è quando trovansi molti del medesimo grado che concorrono, alcuni paterni, altri materni; dapoichè se si desse questo caso, la successione del discendente si dividerebbe in due porzioni, delle quali una si lascerebbe agli ascendenti paterni, e l'altra a' materni, ancorchè il numero da una parte fosse minore, e dall'altra maggiore, essendo i paterni considerati come nel luogo del padre, e i materni in quello della madre (i) (5).

VII. Il padre e la madre, e tutti gli altri ascendenti escludono tutt' i collaterali dalla successione de' loro figli e degli altri discendenti, a riserba de' fratelli e delle sorelle germani, che concorrono per capita col padre e colla madre, o cogli altri ascendenti, nella successione di loro fratello o sorella. Laonde se, per esempio, il padre e la madre, o uno di essi, o in loro mancanza, altri ascendenti sopravvivono a uno de' loro figli, la successione si dividerà tra essi e gli altri

D 2 loro

(d) Si igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, pater autem, aut mater, aut alii parentes ei supersint, omnibus ex latere cognatis hoc præponi sancimus, exceptis solis fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto. Nov. 118. c. 2.

Riguardo alla madre si vegga quel che si è notato nel preliminar di questo Titolo.

(e) V. gli articoli 15. 16. e 17. della Sezione seguente.

(f) V. questo articolo 7., e la nota che vi è stata fatta.

(g) Si autem plurimi ascendentium vivunt, hos præponi iubemus qui proximi gradu reperiuntur, masculos & feminas, sive paterni, sive materni sint. Nov. 118. c. 2.

(h) V. gli art. 2. e 3. della Sez. 2. del Titolo precedente.

La regola spiegata in questo articolo si oppone allo spirito delle nostre Consuetudini, che, secondo la regola paterna paternis, materna maternis, di cui si è parlato in altri luoghi, preferisce gli ascendenti più lontani a' più vicini per li beni venuti dal loro ceppo. Il che sembra più giusto e più naturale; e si vede anche del rigore nella regola contraria. V. la nota sull'art. seguente.

(i) Si autem eundem habeant gradum, ex æquo inter eos hereditas dividatur, ut medietatem quidem accipiant omnes a patre ascendentes, quantumque fuerint; medietatem vero reliquam a matre ascendentes quantoscumque eos inveniri contingent. Nov. 118. c. 2.

Non bisogna estendere questa regola fuori delle Provincie che si regolano col Diritto Scritto. Imperocchè nelle Consuetudini, i beni paterni spettando a' congiunti paterni, e i beni materni a' congiunti materni, gli ascendenti di un lato escludono quelli dell'altro da' beni del loro ceppo, e succedono non ostante quest'altra regola delle Consuetudini; che i beni profertizj non risalgono, vale a dire, non passano agli ascendenti. Dapoichè il motivo e l'uso di questa regola è solamente d'impedire che gli ascendenti di un ceppo non succedano a' beni venuti dall'altro ceppo, affinché questi beni non sieno trasmessi da un ceppo all'altro.

(5) A tenore della Consuetudine Si quis, vel si qua non si ammettono indistintamente in Napoli l'avo e l'ava alla successione de' nipoti; ma deve osservarsi la distinzione de' beni, per modo che l'avo ed ava paterna succedano a' beni provvenuti dalla parte del padre, e l'avo ed ava materna a' beni derivati dal lato materno. Anzi, se il matrimonio si trova contratto alla nuova maniera, siccome sarebbero stati rispettivamente esclusi il padre, e la madre, così del pari non vengono ammessi l'avo, e l'ava. E così rapporta deciso dal S. C. il Provenzale ad Consuet. Si quis, vel si qua observ. 25.

5. Gli ascendenti più prossimi escludono i più lontani.

6. Una specie di rappresentazione tra ascendenti.

7. I fratelli e le sorelle germani succedono cogli ascendenti.

loro figli, fratelli o sorelle germani del defunto, in porzioni eguali, e per capita secondo il numero, che comporranno il padre, la madre, o in loro mancanza, altri ascendenti, insieme con i figli (1).

Osservazione.

Su questa regola del concorso de' fratelli e sorelle germani col padre o colla madre, e cogli altri ascendenti convien osservare, che molti Interpreti han creduto che questo concorso non avesse luogo se non per rapporto al padre ed alla madre, e che gli altri ascendenti dovessero essere esclusi da' fratelli. Il loro sentimento è fondato su quelle parole del testo, *si & pater aut mater fuerint*, le quali han creduto significare che il padre e la madre soltanto possano concorrere con i fratelli, e che perciò gli altri ascendenti non concorrano. Ma, oltrechè questo testo continuamente chiama col fratello gli ascendenti che sono in grado più prossimo senza distinzione alcuna, ed oltrechè la condizione degli ascendenti più lontani è anche più favorevole di quella de' fratelli, è da osservare che quel che ha indotto questi Interpreti ad un tal parere, è stato il fallo del Traduttore di questa Novella, il quale nel luogo di queste parole dell'originale greco *si xai pater u pater emou*, che significano, *etsi pater aut mater fuerint*, vale a dire, quando vi fosse il padre o la madre, ha messo, *si & pater aut mater fuerint*, vale a dire, purchè vi fosse il padre o la madre, avendo preso per un equivoco la parola *si xai etsi*, per *si &*; onde laddove nell'originale si trova, che i fratelli concorrono anche col padre e colla madre, che sono i più prossimi degli ascendenti, han creduto che il padre e la madre soltanto dovessero concorrere con i fratelli, come se questa fosse una grazia pel padre e per la madre di non essere esclusi da' fratelli.

2. Concorso di ascen- VIII. Se col fratello germano o colla sorella germana, che succedessero insieme
di ascen- col padre o colla madre, o con altro ascendente al loro fratello o alla sorella, co-
enti, di me si è detto nel precedente articolo, vi fossero figli di un altro fratello germano
fratelli, e morto, questi figli succederebbero eziandio cogli ascendenti, e con i fratelli e so-
di nipoti. relle del defunto, ed avrebbero tra loro quella porzione che avrebbe avuta il loro padre, fratello del defunto, se fosse vivuto (m) (6).

(1) Si vero cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores & utriusque parentibus conjuncti defuncti; cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur: si & pater aut mater fuerint, dividenda inter eos quippe hereditas secundum personarum numerum, uti & ascendentium, & fratrum singuli æqualem habeant portionem. Nov. 113. c. 2. V. l'articolo seguente.

(m) Sancimus ut si qui moriens relinquat ascendentium aliquem, & fratres qui possint cum parentibus vocari, & alterius præmortui fratris filios, cum ascendentibus & fratribus, vocentur etiam præmortui fratris filii, & tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat pater ac-

cipere, si vixisset. Hoc vero sancimus de illis filiis fratris, quorum pater ex utroque parente jungebatur defuncto, & absolute dicimus, ordinem, quando cum solis vocantur fratribus, eundem eos habere jubemus & quando cum fratribus vocantur aliqui ascendentium ad hereditatem. Nov. 127. c. 2.

(6) Non avendo il Diritto Napoletano tanto Scritto, quanto Consuetudinario niente innovato circa la successione degli ascendenti, a riserba di ciò che fece l'uso di Capuana, e Nido, sono essi tra noi ammessi co' nipoti a norma del Diritto Romano.

Osservazione.

Quantunque nel testo addotto in questo articolo si parli soltanto de' figli di un fratello, e non di quelli di una sorella, tuttavolta non sembra giusto farvi distinzione; e pare che, siccome la regola spiegata nell'articolo precedente chiama tanto le sorelle che i fratelli cogli ascendenti, così quella di questo articolo non debba escludere i figli delle sorelle, poichè rappresentano le loro madri del pari che i figli de' fratelli rappresentano i loro padri.

Ma dalla regola di questo articolo risulta un'altra difficoltà, la quale nasce da ciò, che la Novella 127. parla soltanto del caso in cui i figli di un fratello concorrono col loro zio, fratello del defunto, e con un ascendente, e non fa veruna menzione del caso in cui non vi fosse alcun fratello del defunto, ma solo qualche ascendente e figli di un fratello morto. Quindi potrebbesi dubitare se, in quest'ultimo caso, i figli del fratello morto succederebbero con un ascendente, o se l'ascendente gli escluderebbe, siccome gli avrebbe esclusi prima di questa Novella 127., la quale ha stabilito questo nuovo diritto in loro favore contro la disposizione della Nov. 118., c. 2., la quale chiama i soli fratelli cogli ascendenti. Ma questa Novella 127., la quale chiama i figli de' fratelli alla successione di loro zio, cogli altri suoi fratelli e cogli ascendenti, avendo soltanto espresso il caso in cui vi son fratelli del defunto, e non il caso in cui non vi fossero fratelli, perciò i più abili Interpreti han creduto che questa Legge abbia lasciato il caso, di cui non parla, alla disposizione della Novella 118., la quale non chiamandoli, gl'intendesse esclusi. Non sarebbe riuscito difficile a Giustiniano spiegarsi in maniera che non fosse rimasa una tal difficoltà. Ma forse questa Legge, del pari che molte altre, è stata fatta per qualche caso particolare, anzichè ad oggetto di fare un regolamento generale per tutt'i casi che si avessero potuto comprendere, e perciò si è limitata a quello che ne dava l'occasione. Al che conviene aggiungere che quando bisognasse esaminare la quistione, se, non essendovi fratelli del defunto, ma soltanto nipoti con un ascendente, debbano i nipoti concorrere coll'ascendente, si potrebbe in verità dire in favore de' nipoti che il caso, il quale fa che non vi sieno fratelli del defunto, non dovrebbe deteriorare la lor condizione, nè privarli del diritto di rappresentazione che loro è accordato, quando vi son fratelli. Ma ragionando su di quel che è stato determinato dalle Novelle 118. e 127., si direbbe contro di essi, che da una parte secondo le regole dell'interpretazione delle Leggi, le Leggi nuove, che derogano alle antiche, debbonsi limitare a ciò che determinano (a); e che dall'altra parte i nipoti non hanno il diritto di rappresentazione se non nel caso in cui queste due Leggi lo han dato loro; e che per l'antico diritto, quando vi fossero solamente nipoti del defunto da succederli, dividerebbero essi la successione per capita, secondo il loro numero, senza veruna rappresentazione (b).

IX.

(a) V. gli artic. 15. e 18. della Sez. 2. delle Regole del Diritto.

(b) V. l'ultima nota sull'artic. 3. della Sez. 2. del Titolo 3. di questo Libro.

9. Gli ascendenti IX. Siccome i figli e gli altri discendenti succedono a' loro padri, alle madri, e agli altri discendenti, di maniera che acquistano i loro beni prima che facciano alcuno atto di erede, o prima anche di sapere la morte dell'ascendente cui succedono, così i padri e le madri, ed altri ascendenti hanno il medesimo diritto; e se costoro, essendo sopravvissuti a' loro discendenti a' quali succedono, morissero prima di essere entrati nel possesso della successione, la trasmetterebbero a' loro eredi (n).

10. Ascendenti de' bastardi X. Non annoverandosi tra' figli, che succedono a' loro padri e madri, ed agli altri ascendenti, quelli la cui nascita non è legittima, non si mettono neppure nel numero delle persone che possono succedere a' loro discendenti, i padri e madri, o altri ascendenti di queste sorte di figli (o).

(n) V. l'art. 13. della Sez. 2. del Titolo precedente, e la nota che vi è stata fatta, e la Sez. 10. de' Testamenti.

(o) V. l'art. 8. della Sez. 2. degli eredi in generale.

SEZIONE II.

De' diritti che alcuni ascendenti possono avere ad esclusione degli altri su i beni de' discendenti.

Tutto ciò che nella precedente Sezione si è detto della successione degli ascendenti, riguarda l'ordine che tra loro mettono le Leggi, le quali li chiamano alle successioni de' loro discendenti, e la maniera come succedono secondo i loro gradi. In questa si spiegheranno alcuni diritti proprj che possono avere alcuni ascendenti ad esclusione degli altri su i beni de' loro discendenti.

Per meglio intendere questa materia de' diritti de' genitori su i beni de' figli, e le Leggi che vi si rapportano, convien osservare che secondo l'antico Diritto Romano i figli di famiglia, vale a dire, i figli non emancipati ch'erano ancora sotto la patria potestà, non potevano avere alcuni beni proprj; e tutto ciò che loro poteva pervenire o per successione, o per qualche donazione, o che per altro vie potevano acquistare, ed anche colla loro industria, apparteneva al padre (a); a riserva solo di quel che il figlio, il quale era ancora sotto la patria potestà, poteva acquistare o col servizio nelle armi, o colla sua capacità nel foro (b). Dapoichè ciò che il figlio di famiglia aveva per amendue queste vie acquistato, gli era interamente proprio, senza che il padre vi avesse alcun diritto, nè alcun usufrutto; al che si aggiunse quel che il figlio di famiglia avesse acquistato coll'esercizio di qualche dignità o carica pubblica, o di qualche impiego di cui vi fosse stato un pubblico salario (c). I beni di questa sorte chiamavansi *peculio*, e si distinguevano colle parole di *peculio castrense*, in quanto a quel che si acquistava colle armi, e di *peculio quasi castrense*, per ciò che si acquistava per queste altre vie. Vi era eziandio un'altra sorte di *peculio*, di que' beni appunto che il padre dava al figlio di famiglia, sia in danaro o in altre cose, per ammi-

(a) §. 1. Inst. per quas cuiq. acquir.
(b) D. §. 1. l. 1. §. 15. ff. de collat. l. 1. §. 6. ff. ad Senat. Treb. l. 3. §. 6. ff. de bon. poss.

(c) L. ult. C. de inoff. test. V. l'art. 3. di questa Sezione.

nistrarli separatamente, o per trafficarli. Ma il profitto di questo *peculio* apparteneva al padre, come derivante da' suoi beni (d).

Riguardo a' figli emancipati, tutto ciò che potevano acquistare era di loro proprietà; e questo era uno degli effetti della emancipazione, che per tal ragione chiamavasi il beneficio di poter acquistare beni. *Beneficium bonorum querendum* (e).

In progresso di tempo gl'Imperadori lasciarono a' figli, ch'erano ancora sotto la patria potestà, la proprietà de' loro beni materni, e di ciò che avevano acquistato col loro matrimonio, o per qualche donazione; l'usufrutto poi di questi beni rimaneva a' padri (f). Finalmente Giustiniano ordinò che tutt' i beni che si potessero acquistare da' figli, anche non emancipati, appartenessero loro in proprietà, in qualunque maniera fossero questi beni acquistati, sia colla loro industria, o per successione, o per qualche donazione, o in altra guisa, ma con due riserve; una di ciò che fosse provenuto da un profitto che il figlio di famiglia avesse potuto fare su i beni di suo padre, de' quali avesse avuta l'amministrazione o il maneggio, rimanendo la proprietà di questo profitto al padre, come prima, secondo l'antico diritto; l'altra poi, dell'usufrutto, che Giustiniano diede al padre, di tutto ciò che da' figli non emancipati si fosse acquistato, fuorchè di quelle sorte di *peculj*, la cui proprietà e l'godimento si apparteneva a' figli giusta l'antico diritto, su di che non fece alcun cambiamento (g).

Queste diverse disposizioni delle Leggi Romane riguardo a' diritti de' padri su i beni de' loro figli, erano comuni all'avo paterno che aveva ritenuto i suoi nipoti sotto la sua potestà, ed aveva egli i medesimi diritti su i loro beni. Ma si è parlato qui del padre solo, e non dell'avo, per una ragione che sarà spiegata nella nota sul primo articolo di questa Sezione.

Poichè la materia di questa Sezione comprende la distinzione de' figli emancipati, e di quelli non emancipati, convien osservare intorno all'emancipazione quel che se n'è detto negli articoli 5 e 6 della Sezione 2 delle persone, ed aggiungerci che nelle Consuetudini vedesi la distinzione de' figli emancipati, e di quelli non emancipati, ma con differenze notabili che distinguono queste Consuetudini tra loro, e che le distinguono parimente dalle Province che si regolano col Diritto Scritto. Queste differenze consistono non solo in ciò che riguarda i diritti de' genitori su i beni de' figli non emancipati, ma eziandio nelle maniere onde i figli son tenuti per emancipati. Laonde in quanto a' diritti de' genitori su i beni de' figli non emancipati, vi ha delle Consuetudini che danno non solo al padre, ma eziandio alla madre ed a chi di loro sopravvive l'usufrutto su i beni de' figli sino alla loro maggior età. Vi son di quelle che seguono ancora l'antico Diritto Romano, in quantochè fanno essere un acquisto del padre le donazioni fatte a' figli non emancipati, nonostante il cambiamento che Giustiniano aveva fatto di questo antico diritto, come si è osservato. Alcune altre danno al padre la proprietà di tutt' i mobili che il figlio può acquistare prima dell'età di 25 anni; ed altre hanno su questa materia altre diverse disposizioni: si trova in oltre in alcune che non ha luogo affatto la patria potestà.

Per ciò che riguarda la maniera onde i figli son tenuti per emancipati, la più universale è quella del matrimonio, la quale si osserva quasi da per tutto, perchè il matrimonio rende il marito capo della sua moglie e della sua famiglia. L'eman-

(d) Tot. tit. ff. de pecul.

(e) L. 1. ff. si a parent. quis fuerit manum.

(f) L. 1. C. de bon. mat. l. 1. C. de bon. que

lib. l. 5. cod.

(g) L. 6. C. de bon. que lib.

L'emanipazione si fa parimente con un atto espresso nelle debite forme (h): vi ha delle Consuetudini ove il figlio di famiglia è emancipato per mezzo dell'età di 20 anni, in altre, dell'età di 25 anni, o se ha una carica pubblica (i); o se fa un negoziato a parte a vista e saputa di suo padre e di sua madre. Vi ha di quelle in cui il figlio si reputa emancipato per l'abitazione separata da quella di suo padre; il che ha potuto essere ricavato dalla Novella 25 dell'Imperador Leone. In alcune il matrimonio non emancipa i figli nobili, se non vi è stata espressa la emancipazione, e non emancipa gl'ignobili se non dopo che, essendosi ammogliati, sono stati un anno ed un giorno fuori della casa e della compagnia de' loro genitori; e vi ha parimente delle Provincie che si regolano col Diritto scritto, dove il matrimonio non emancipa.

Si son qui notate queste diverse disposizioni del Diritto Romano e delle nostre Consuetudini, non solo a causa del rapporto che hanno colla materia di questa Sezione; ma anche perchè da questa diversità di disposizioni, senza comprendersene altre dello stesso Diritto Romano, che sarebbe stato inutile qui spiegare, si veggia, che, siccome in altri luoghi si è osservato, le materie le quali possono essere regolate da Leggi arbitrarie, sono soggette ad una molteplicità di regole, non solo secondo i luoghi, ma eziandio ne' medesimi luoghi secondo il tempo, e secondo le diverse mire di coloro che hanno diritto di fare le regole (l).

Rimane solo di avvertire il Lettore, che fra le diverse regole della materia di questa Sezione, ci siam ristretti a quelle che sono nel tempo stesso del Diritto Romano, e di un uso più universale: il che comprende tutt'i principj e le regole essenziali su questa materia.

(h) V. l. ult. C. de emancip. lib.
(i) V. §. 4. Inst. quib. mod. jus. pat. pot. solv.

l. ult. C. de Consul.
(l) V. el cap. 11. del Trattato delle Leggi.

SOM-

S O M M A R J.

1. Il padre non ha niente sulla proprietà de' beni acquistati da' figli.
2. Il padre ha l'usufrutto de' beni de' figli non emancipati.
3. Il padre non ha usufrutto sul peculio di suo figlio.
4. Nè su i doni del Principe.
5. Nè su di ciò che fosse donato colla condizione che il padre non avesse l'usufrutto.
6. Il padre succedendo al figlio con i fratelli, non ha usufrutto sulle loro porzioni.
7. Doveri del padre su i beni di cui ha l'usufrutto.
8. Il padre ha la proprietà di tutto il profitto che ritrae dall'usufrutto.
9. Se il padre permette al figlio di godere, questo godimento rimane proprio del figlio.
10. I genitori hanno gli alimenti ed altro bisognevole su i beni de' loro figli.
11. I genitori son tenuti ad alimentare e mantenere i loro figli.
12. I genitori e i figli non son tenuti gli uni a' debiti degli altri.
13. La madre non è obbligata, se non in mancanza del padre, a somministrare il mantenimento de' figli.
14. E' lo stesso dell'avo materno.
15. Due sorte di diritti degli ascendenti su i beni de' figli.
16. Reversione agli ascendenti delle cose da essi donate.
17. Il padre si ripiglia i profitti provenuti da' suoi beni.
18. Cambiamento che fanno le seconde nozze.

I. DI tutt'i beni, che i figli possono acquistare colla loro fatica o industria; o che per qualunque altro titolo possono loro pervenire, sieno emancipati o no, adulti o impuberi, dell'uno o dell'altro sesso, il padre non ne ha la proprietà, la quale interamente si acquista da' figli (a), a riserva di ciò che avesse potuto provenire dal profitto de' beni del padre, il cui maneggio fosse stato nelle mani di un figlio non emancipato; poichè la proprietà di questo profitto appartenerrebbe al padre (b); ma ha su i beni acquistati dal figlio un diritto di usufrutto che si spiegherà ne' seguenti articoli.

Tom. IV.

E

II.

(a) Si quis itaque filius familias vel patris sui, vel avi, vel proavi in potestate constitutus, aliquid sibi adquisierit, non ex ejus substantia cujus in potestate sit, sed ab aliis quibuscunque causis, quæ ex liberalitate fortunæ, vel laboribus suis, ad eum perveniant, eas suis parentibus non in plenum, sicut antea fuerat sancitum, sed usque ad usufructum solum acquirat. Et eorum usufructus quidem apud patrem, vel avum, vel proavum, quorum in sacris sit constitutus, permaneat: dominium autem filiis familias inhæreat, ad exemplum tam maternarum, quam ex nuptialibus causis filiis familias acquisitarum rerum. Sic etenim & parenti nihil derogabitur usufructum rerum possidentium: & filii non lugebunt quæ ex suis laboribus sibi possessa sunt, ad alios

transferenda aspicientes, vel ad extraneos, vel ad fratres suos, quod etiam gravius multis esse videtur. l. 6. c. de bonis quæ lib.

(b) Si quid ex re patris obveniat, hoc secundum antiquam observationem totum parenti acquiratur. Quæ enim invidia est quod ex patris occasionem profectum est, hoc ad eum reverti? §. 1. inst. per quas pers. cuiq. acquir.

Si è in questo articolo parlato soltanto del padre, e non dell'avo, per ciò che riguarda l'usufrutto; ed anche ne' seguenti articoli non si è compreso che il padre: poichè laddove secondo il Diritto Romano, il figlio ammogliato rimarrebbe sotto la patria potestà, e quindi i nipoti, del pari che i loro padri, sarebbero anche sotto la potestà del loro avo, il quale, per questa ragione avrebbe

2. Il padre ha l'usufrutto de' beni de' figli non emancipati. II. Il padre durante la sua vita ha l'usufrutto su i beni che han potuto acquistare i figli non emancipati, a riserva de' beni che ne sono eccettuati dalle seguenti regole (c).

3. Il padre non ha usufrutto su di quelle sorte di peculj che il figlio non emancipato può acquistare o colle armi, o nell'esercizio del Foro, o nelle funzioni di qualche dignità, di qualche carica o impiego pubblico (d).

4. Da' beni del figlio non emancipato, soggetti all'usufrutto del padre, bisogna eziandio eccettuare quel che il figlio ha potuto ricevere in dono dal Principe. Dapoichè un beneficio di tal natura suppone un merito eguale, o più distinto del semplice servizio nelle armi, e le grazie del Principe non soffrono alcuna diminuzione in pregiudizio di coloro che egli onora (e).

5. I beni donati al figlio non emancipato, o da qualche suo ascendente, o da altre persone, colla condizione che il padre non vi avrà alcun diritto di usufrutto, sono anche eccettuati dalla regola che dà l'usufrutto al padre; e questa condizione avrà il suo effetto (f).

6. Il padre, sopravvivendo ad uno de' suoi figli, che avesse fratelli germani, gli succeda con i fratelli, come si è detto nell'articolo 7 della Sezione I, avendo la proprietà di una porzione de' beni del suo figlio morto, non avrà alcun usufrutto sulle porzioni acquistate dagli altri figli, fratelli del defunto (g).

7. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

8. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

9. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

10. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

11. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

12. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

13. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

14. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

15. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

16. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

17. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

18. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

19. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

20. Il padre, non ha usufrutto sulle porzioni de' suoi figli, che avesse l'usufrutto de' loro beni; secondo la nostra usanza, il figlio di famiglia che prende moglie, essendo emancipato col matrimonio, a riserva di alcuni luoghi, come si è notato nel preliminare di questa Sezione, il padre non ha nè proprietà, nè usufrutto di tutto quel che il figlio ammogliato può acquistare. L'usufrutto poi di ciò che possono acquistare i figli di questo figlio ammogliato, appartiene a lui, e non al loro avo. Che se avvenisse che l'avo o il padre non avessero bastanti beni propri, nè alcun usufrutto su i beni de' loro figli o nipoti, avrebbero sempre il diritto di prendere gli alimenti su i beni de' loro figli, come si dirà nell'articolo 10.

VII. Il padre, che ha l'usufrutto su i beni de' suoi figli, è tenuto a prender cura di tutto ciò che può riguardare questi beni, a conservare i diritti, a riscuotere i crediti, a difendere le liti, a far le spese necessarie, ed in generale ad agire in tutto secondo che richiede una giusta amministrazione (h).

VIII. Se il padre, avendo profittato di questo usufrutto, ne abbia fatto acquisti, o in altra maniera abbia aumentato i suoi beni, potrà a suo arbitrio disporre di ciò che ne sarà provenuto, e sarà comune a tutt' i suoi figli quel che se ne troverà nella successione, senza che ne abbia più degli altri quegli i cui beni avessero prodotto questo aumento. Dapoichè era questo un diritto acquistato dal padre, e che gli era proprio del pari che gli altri suoi beni (i).

IX. Che se al contrario il padre, il quale avesse l'usufrutto de' beni di uno de' suoi figli, glie ne lascia il godimento, gli altri figli non potranno, dopo la morte del padre, fare alcuna domanda per questo usufrutto, nè per quel che ne avesse potuto provenire. Dapoichè aveva il padre la libertà di astenersene, e di lasciarne il godimento al figlio cui appartenevano i beni (l).

X. Sia che il padre abbia qualche usufrutto su i beni de' suoi figli, e questo non basti pel suo mantenimento, o che non ne abbia alcuno, debbe avere su i beni de' suoi figli non emancipati o emancipati ciò che può essere necessario per gli alimenti, pel suo mantenimento, pel bisognevole nelle infermità, e per altri simili bisogni, secondo la sua qualità, e l' valore de' beni. Il medesimo diritto hanno la madre, e tutti gli altri ascendenti paterni e materni che si trovano nello stesso bisogno (m).

E 2

XI.

(h) Parentes autem penes quos maternas rerum utendi fruendique tantum potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere; & quod jure filiis debetur in examine per se, vel per procuratorem poscere; & litem inferentibus resistere: atque ita omnia agere, tanquam solidum perfectumque dominium eis acquisitum fuisset. l. 1. C. de bon. mat. V. nel Titolo dell'usufrutto le regole che possono convenire all'usufrutto de' padri.

(i) Et si quid ex usu earum (rerum) pater avus vel proavus collegerit, habet licentiam quemadmodum cupit hoc disponere, & in alios heredes transmittere. Vel si ex earum rerum fructibus res mobiles, vel immobiles, vel se moventes comparaverit eas etiam quomodo voluerit habeat, & transmittat, & in alios transferat, sive extraneos, sive liberos suos, sive quamlibet personam. l. 6. §. 1. c. de bon. que liber.

(l) Sin autem res sibi memorato modo acquisite parens noluerit retinere, sed apud filium aut filiam vel deinceps personas reliquerit, nullam post obitum ejus licentiam habeant heredes alii patris, vel avi, vel proavi, eundem usufructum vel quod ex hoc ad filios familias pervenit (utpote patri debitum) sibi vindicare; sed quasi diuturna donatione in filium celebranda, qui usufructum detinuit, quem patrem ejus habere oportuerat, in causa in elligatur, ut eundem usufructum post obitum patris ipse lucratur, parente ejus exactio- nis quasi sibi debita a filio qui usufructum con-

sensu ejus possidebat, suae posteritati, vel successioni minime transmittente. Quatenus in omni pace inter se ejus successio permaneat, nec alterationis ejusmodi, maxime inter fratres, oriatur occasio. l. 6. §. 2. c. de bon. que liber.

(m) Parentum necessitatibus liberos succurrere justum est, l. 1. C. de alim. lib. ac parent.

Competens iudex a filio te alii jubeat, si in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare possit. l. 2. eod.

Utrum autem tantum patrem, avumve paternum, proavumve, paterni avi patrem, ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem, ceterosque parentes, & per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. Et magis est ut utrobique se iudex interponat, quorundam necessitatibus facilius succursus, quorundam aegritudini; & cum ex equitate haec res descendat charitateque singulis, singulorum desideria perpendere iudicem oportet. Idem in liberis quoque exhibendis a parentibus dicendum est. Ergo & matrem cogemus praestare vulgo quoslibet liberos alere; necnon ipsos eam. l. 5. §. 2., 3. & 4. ff. de agnos. & al. lib. Alimenta autem pro modo facultatum erunt praebenda egentibus. D. l. §. 19. Filia tua non solum reverentiam, sed etiam subsidium vitae ut exhibeat tibi, Rectoris provinciae auctoritate compellitur. l. 5. C. de patr. for.

Conviene osservare su questo articolo, che i padri e le madri de' figli illegittimi hanno il medesimo

11. I genitori son tenuti ad alimentare e mantenere i loro figli. XI. Siccome i figli son obbligati agli alimenti ed al mantenimento de' loro genitori, così questi per parte loro son tenuti al medesimo dovere verso i loro figli, non solo a causa dell'usufrutto che possono avere de' loro beni, ma pel diritto del sangue, e secondo che possono bastarvi i beni de' genitori, purchè i figli non se ne rendano indegni. In generale è un dovere reciproco tra gli ascendenti e i discendenti, che sieno somministrati gli alimenti a quei che ne han bisogno da chi tra loro ne ha il mezzo (n).

12. I genitori e i figli non son tenuti gli uni a' debiti degli altri. XII. Tra i bisogni de' genitori, da potercisi provvedere su i beni de' loro figli, non bisogna comprendere i loro debiti; poichè il dovere de' figli verso i loro genitori è limitato a ciò che può riguardare le loro persone. Lo stesso è de' debiti de' figli riguardo a' genitori. Ma se un padre o altro ascendente fosse in prigione per debiti, e suo figlio potesse liberarcelo, obbligandosi a presentarlo, o a pagare, se ne avesse il mezzo, l'ingratitude del figlio, che mancasse a questo dovere, potrebbe meritare la diseredazione secondo le circostanze (r).

13. La madre non è obbligata, se non in mancanza del padre, a somministrare il mantenimento de' figli. XIII. Poichè questo dovere degli alimenti e del mantenimento de' figli riguarda principalmente il padre, la madre non vi è tenuta se non nel caso che non vi bastano i beni del padre. Laonde la madre, la quale, mancando, o ricusando, o essendo assente il padre, fosse stata obbligata a provvedere del suo a questa spesa, potrebbe recuperarla su i beni del padre, purchè non apparisse di aver ella date cose che avrebbe potuto dare per amore materno, quand' anche il padre avesse somministrato questo mantenimento (n).

14. È lo stesso dell'avo materno. XIV. I figli delle figlie non possono prendere i loro alimenti su i beni del loro avo materno, se non in caso che il loro padre o l'avo paterno non possono somministrarli; poichè i figli della figlia maritata sono sotto la potestà di loro padre, e fuori della famiglia dell'avo materno (q).

XV.

simo diritto; e sebbene il testo citato su questo soggetto parli solo della madre, tuttavia è della medesima equità riguardo al padre quando è noto. E questo dovere è altresì reciproco per li genitori verso i figli di questa qualità.

V. la nota sull' articolo 8. della Sezione 2. del Titolo 1. del primo Libro.

(n) Idem in liberis quoque exhibentis a parentibus dicendum est. l. 5. §. 3. ff. de agn. & al. lib.

Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. Quod si sponte non fecerit, aditus competens iudex alimenta pro modo facultatum præstari tibi jubebit. l. ult. c. de alim. lib. ac parent.

Ipsam autem filium vel filiam, filios vel filias, & deinceps alere patri necesse est, non propter hereditatem, sed propter ipsam naturam, & leges quæ a parentibus alendos esse liberos imperaverunt: & ab ipsis liberis parentes, si inopia ex utraque parte vertitur. l. ult. §. 5. C. de bon. que lib. Non tantum alimenta, verum etiam cætera quoque onera liberorum patrem ab iudice cogi præbere, rescriptis continetur. l. 5. §. 12. ff. de agnosc. & alim. lib. Quod de alendis matre & filiis indigentibus definivimus, hoc quoque in omnibus ascendentibus descendentibusque personis utriusque naturæ valere præcipimus. Nov. 117. §. 7. in f.

(o) Parens quamvis alia filio ratione naturali debeat, tamen res alienam ejus non esse cogendum exsolvere filium rescriptum est. l. 5. §. 16. ff. de agnosc. & al. lib. Neque ex ejus filii persona qui cum sui juris esset, mutuum pecuniam accepit, pater ejus, si non fidem suam obstrinxit, conveniri potest: neque ex ejus quem in potestate habet, si sine jussu ejus contractum est. l. 1. c. ne fil. pro patr. vel pat. pro fil.

Intorno a quel che si dice della diseredazione vedi l'art. 2. della Sezione 2. del Testamento inofficioso.

(p) Si mater alimenta quæ fecit in filium a patre repetat, cum modo eam audiendam, ita Divus Marcus rescripsit Antonæ Montanæ, in hæc verba. Sed & quantum tibi alimentorum nomine, quibus necessario filiam tuam exhibuisti, a patre ejus præstari oporteat, iudices æstimabunt. Nec ejus præstari oportet, judice materno affectu impetrare debes ea quæ exigente materno affectu in filiam tuam erogatura esses, etiamsi a patre suo educeretur. l. 5. §. 14. ff. de ag. & al. lib.

(q) Non quemadmodum masculorum liberorum nostrorum liberi ad nostrum onus pertinent, ita & in feminis est. Nam manifestum, id quod filia parit, non avo, sed patri esse suo oneri: nisi pater aut non sit superstes, aut egens est. l. 8. ff. de agn. & al. lib.

XV. Tutte le regole precedenti riguardano i diritti de' genitori su i beni de' loro figli, mentre che questi vivono. In quanto poi a' beni ch'essi lasciano colla loro morte, se muojono senza figli, succedono i loro ascendenti più prossimi se sopravvivono, come si è spiegato nella Sezione precedente, a riserva di ciò che ne vien eccettuato dalle regole che seguono (r).

XVI. Se nell'eredità di una persona che muore senza figli, ed a cui sopravvive no il padre, la madre, o altri ascendenti, vi fossero beni donati a questa persona da uno degli ascendenti che le sopravvivono, colui che avesse donati questi beni, potrà ripigliarseli per quel diritto che chiamasi di ritorno o di reversione, e n' escluderà tutti gli altri ascendenti, anche i più prossimi che escludessero lui dagli altri beni (s).

XVII. Per una eccezione della regola che chiama con egual diritto gli ascendenti nel medesimo grado, convien anche osservare, che se un figlio non emancipato, al quale il padre avesse dato il maneggio di alcuni beni, vi avesse fatto qualche profitto, sopravvivendo a lui il padre e la madre, rimarrebbe al padre ciò che fosse provenuto da questi beni, come acquisto già da lui fatto prima della morte di suo figlio, siccome si è detto nell'articolo primo; e la madre avrebbe parte soltanto agli altri beni che questo figlio avesse avuti altronde. Lo stesso sarebbe nel caso in cui succedessero anche i fratelli germani, o col padre solo, o colla madre e col padre (t).

XVIII. Per un'ultima causa che arreca cambiamento ne' diritti del padre e della madre e degli altri ascendenti su i beni de' loro figli, bisogna finalmente notare il caso in cui il padre, la madre, o altro ascendente che ha figli, passi a seconde nozze; il che forma una materia da doversi distinguere, e che a suo luogo sarà trattata (u).

15. Due sorte di diritti degli ascendenti su i beni de' figli. 16. Reversione agli ascendenti delle cose da essi donate.

17. Il padre si ripiglia i profitti provenuti da suoi beni.

18. Cambiamento che fanno le seconde nozze.

SE

(r) V. i luoghi citati nell'articolo.

(s) V. la Sezione seguente ove si tratta del diritto di reversione.

(t) Si quid ex re patris ei obveniat, hoc, secundum antiquam observationem, totum parenti

acquiratur. §. 1. insz. per quas pers. eniq. acquir. V. la legge citata sul primo articolo ove sono queste parole: Non ex ejus substantia cuius in potestate sit.

(u) V. il Titolo 4. del 3. Libro.

SEZIONE III.

Del diritto di ritorno o di reversione.

SI è già parlato del diritto di ritorno o di reversione nell'articolo 16 della Sezione precedente, dove è stato necessario farne menzione, come di uno de' diritti degli ascendenti su i beni de' discendenti; ma non se n'è parlato che in generale, e solamente in quantochè l'ordine lo richiedeva. Avendo questa materia alcune regole proprie, saranno spiegate nella presente Sezione.

Il diritto di reversione che fa ritornare in mano degli ascendenti le cose che avevano donate a' loro discendenti, i quali muojono prima di essi senza lasciar figli, è così naturale, che è stato egualmente ricevuto e nell'antico Diritto Romano, e nel nuovo; ed è anche in osservanza tra noi, tanto nelle Consuetudini, quanto nelle Provincie che si regolano col Diritto scritto. Veggonsi nelle Leggi due motivi di equità, che rendono questa reversione giusta e favorevole. Uno è di dare agli ascendenti un conforto, affinchè non soffrano nel tempo stesso la perdita de' figli, e quella de' beni, di cui si erano spogliati per essi (a). L'altro motivo poi, che deriva dal primo, è di non distornare gli ascendenti dall'usar liberalità a' loro discendenti, come potrebbe avvenire, se avessero a temere questa doppia perdita (b). Ma sebbene tali motivi del diritto di reversione riguardino egualmente il padre e la madre, e tutti gli ascendenti paterni e materni, nondimeno nel Diritto Romano la reversione era limitata al padre ed agli ascendenti paterni che avevano sotto la loro potestà i figli a' quali avevano donato; la madre poi e gli ascendenti materni non avevano questo diritto, se non lo avessero stipulato (c). Alcuni Interpreti hanno anche creduto che Giustiniano avesse interamente abolito questo diritto, e che il padre e l'avo paterno ne fossero esclusi dalla Novella 118, in quantochè con questa Legge ei chiama egualmente gli ascendenti alle successioni de' discendenti secondo l'ordine della loro cognazione, senza riserbar loro questo diritto di reversione; quindi han conchiuso che se, per esempio, un avo paterno avesse fatta una donazione al suo nipote che morisse, sopravvivendogli la madre e questo avo, costui sarebbe escluso dalla madre per quel che aveva donato al suo nipote.

Siffatta interpretazione, sì poco uniforme allo spirito di questa Legge, non è stata ricevuta nella nostra usanza, e si può anche dire che i termini di questa Novella di Giustiniano non potrebbero avere tal effetto. Dapoichè il diritto di reversione così espressamente stabilito da diverse Leggi, e così pieno di equità, che è quasi di diritto naturale, non ha potuto essere abolito da una Legge che non ne parla; e si avrebbe ragione di esclamare contro il rigore di una Legge la quale ordinasse, che nel caso testè spiegato, la madre escludesse l'avo dal diritto di reversione. Laonde non avendo Giustiniano con questa Novella espressamente abolito un tal diritto, dee sussistere secondo quella regola dell'interpretazione delle Leggi, la quale vuole che si concilino le Leggi antiche colle nuove, interpretandole l'una coll'altre, e dando loro il giusto effetto che richie-

(a) Jure succursum est patri, ut filia amissa, solatii loco cederet si redderetur ei dos ab ipso profecta, ne & filia amissa, & pecunia damnum sentiret. l. 6. ff. de jure dot. l. 4. C. solut. matr.

(b) Prospiciendum est enim, ne hac injecta for-

midine, parentum circa liberos munificentia retardetur. l. 2. C. de bon. que lib.
(c) V. i testi citati sull'articolo 2., e l'osservazione che vi è stata fatta. V. Novel. Leon 25.

chiede la loro intenzione, in tutto ciò che non hanno di contrario tra esse, ed in quel che le ultime non hanno annullato (d). Ma se questa regola comprende anche le Leggi arbitrarie, dee con più ragione intendersi delle Leggi che hanno per fondamento l'equità naturale, e soprattutto di quelle le quali, al par di questa Legge del diritto di reversione agli ascendenti, hanno per principj verità che non si potrebbero contrastare senza una specie d'inumanità.

Se si esamina dunque la Novella 118. secondo questa regola, non vi si vedrà nulla che obbliga a pensare, che Giustiniano abbia voluto abolire il diritto di reversione; e si può inoltre aggiungere, che l'effetto naturale del diritto di reversione è di fare che i beni che vi son soggetti, non sieno considerati come beni della successione di colui al quale sono stati donati; ma che ne sieno eccettuati e separati per essere restituiti all'ascendente che ha questo diritto. Dapoichè le donazioni degli ascendenti fatte a' discendenti contengono questa condizione tacita, e sottintesa, che se avviene che il donante sopravviva al donatario il quale muore senza figli, si ripiglierà i beni di cui si era spogliato a solo fine di farli passare a' suoi discendenti. Quindi siffatti beni, riguardo all'ascendente che gli avesse donati, possono considerarsi come non appartenenti all'eredità del donatario, e per conseguenza non soggetti alla disposizione delle Leggi che regolano le successioni.

(d) V. l'art. 18. della Sez. 2. delle Regole del Diritto.

S O M M A R J.

1. Definizione della reversione.
2. Due sorte di reversioni, o per la Legge, o per una convenzione.
3. La reversione convenzionale si regola colla convenzione.
4. Reversione delle cose donate in considerazione del matrimonio.
5. Questo diritto non impedisce i guadagni su i beni soggetti alla reversione.
6. Il padre ha la reversione della dote donata dall'avo paterno.

I. CHiamasi diritto di reversione o di ritorno quello che può avere un donatore superstite al suo donatario, di ripigliarsi le cose donate, come spiegherassi colle seguenti regole (a).

II. Fa d'uopo distinguere due sorte di diritti di reversione. Quello che la Legge dà a' padri ed agli ascendenti, ancorchè non vi sia convenzione; e quello che si è potuto stipulare con una espressa convenzione, sia da un ascendente o da altro donatore, anche da un estraneo (b), vale a dire, da quello a cui il donatario non sia parente.

III.

(a) Quod dedit iterum ad eum revertatur. 2. ult. C. comm. utr. jud.

(b) Si quis pro filio suo ante nuptias donationem conscripserit, vel dederit, vel pro filia sua dotem; & hoc quod dedit, iterum ad eum revertatur, vel stipulatione, vel lege hoc faciente, &c. l. ult. C. comm. utr. jud. Si non specialiter ex-

traneus, dotem dando, in suam personam dotem stipulatus sit, vel pactum fecerit, &c. l. un. §. 13. C. de rei ux. act. Extraneum autem intelligimus omnem citra parentem per virilem sexum ascendentem, & in potestate dotatam personam non habentem. D. §. in f. V. tit. Ulp. 6. §. 5. V. Leon 25.

3. La reversione convenzionale ha quell'effetto che dalla convenzione è stato regolato, sia tra ascendenti e discendenti, sia tra altre persone (c).
 4. Reversione delle cose donate in considerazione del matrimonio.
 III. La reversione convenzionale ha quell'effetto che dalla convenzione è stato regolato, sia tra ascendenti e discendenti, sia tra altre persone (c).
 IV. Se un padre, una madre, o altro ascendente, avendo dotata una figlia, o avendo fatta qualche donazione ad uno de' suoi figli o discendenti a contemplazione del suo matrimonio, sopravvive al donatario che muore senza figli, si ripiglierà le cose donate; e quantunque non ne fosse stata stipulata la reversione, nondimeno n' escluderà ogni altro erede, ed anche l' ascendente più prossimo che potesse escluder lui dall' eredità di questo donatario (d).

Osservazione.

Sebbene i testi citati in questo articolo, e quelli citati sugli articoli 1. e 2., non si estendono alla madre e agli altri ascendenti materni, tuttavia non si è lasciato di comprendere indistintamente tutti gli ascendenti nell' articolo; dapoichè secondo la nostra usanza hanno tutti questo diritto, e la medesima equità rende la reversione ugualmente giusta per essi che pel padre. V' ha parimente delle Consuetudini, che estendono il diritto di reversione non solo alla madre ed agli ascendenti materni, ma eziandio a' collaterali, quantunque non vi fosse convenzione; ed in alcuni luoghi che si regolano col Diritto Scritto si dà anche a' collaterali; ma in altri luoghi non lo hanno, se non è stipulato.

Convien notare su questo articolo, che sebbene le disposizioni del Diritto Romano riguardano soltanto le doti e le donazioni a contemplazione del matrimonio, tuttavia la reversione essendo ugualmente giusta nelle altre sorte di donazioni, la maggior parte delle Consuetudini ve l' hanno estesa con disposizioni espresse. L' usanza comune tanto nelle Consuetudini che non ne dispongono espressamente, quanto nelle Provincie che si regolano col Diritto Scritto, è che la reversione agli ascendenti ha luogo in ogni sorte di donazioni, ancorchè non ve ne sia stipulazione.

Deesi inoltre notare intorno a queste medesime disposizioni del Diritto Romano, ch' esse non distinguono il caso in cui il discendente, al quale si fosse fatta

Sebbene la reversione di cui si parla in questi ultimi testi avesse più estensione di quella di cui trattasi qui; ed avesse l' effetto di far ritornar la dote al donante, non solo nel caso della morte della figlia dotata, ma anche vivendo, nel caso di divorzio: tuttavia si aggiungono questi due testi per farvi osservare due cose. Una, che lo estraneo il quale aveva dotata la figlia, non aveva il diritto di reversione, se non lo aveva stipulato; l' altra, che si annoveravano tra gli estranei la madre stessa e gli ascendenti materni, perchè non avevano la figlia sotto la loro potestà. V. su questa quella dell' articolo 4.

(c) Il patto della reversione, non avendo nulla d' illecito, ha il suo effetto secondo le regole de' patti.

V. i testi citati sull' articolo precedente, e l' articolo 21. della Sez. 2. delle doti.

V. la fine della nota sull' art. 5.

(d) Jure succursum est patri, ut, filia amissa, solatii loco cederet, si redderetur ei dos ab ipso

profecta: ne & filiae amissae & pecuniae damnata sentiret. l. 6. ff. de jure dot.

Dos a patre profecta, si in matrimonio decederit mulier filia familias, ad patrem redire deberet. l. 4. C. sol. matrim. l. 17. in f. ff. de Senat. Maced.

Constitutionis novae capitulum clariore interpretatione sancimus, ut quae per filios, nepotes, pronepotes, itemque filias, neptes, pro neptes, quamvis in potestate sint, minime acquiri patri decrevimus, a marito vel uxore, quocumque titulo collata, sive ultima transmissa voluntate, nullus ad id quoque pertinere existimet, quod ab ipso parente datum, vel ante nuptias donationis causa, pro una ex memoratis personis praestitum fuerat: ut minime ad eum, si casus tulerit, revertatur. Prospiciendum est enim ne, hac injecta formidine parentum circa liberos munificentia retardetur. l. 2. C. de bon. que lib.

V. gli art. 16. 17. e 18. della Sez. 2. del Titolo delle doti.

ta una donazione a riguardo del suo contratto di matrimonio, morisse senza figli, e l' caso in cui lasciasse figli. Il che aveva fatto nascere una quistione, che l' uso ha decisa tra i due partiti, de' quali l' uno pretendeva che sebbene il discendente donatario avesse lasciato figli, tuttavia aveva luogo la reversione, l' altro sosteneva che la reversione avesse luogo soltanto nel caso che non vi fossero figli (a). Questo secondo sentimento è passato in regola, ed è sì giusto e naturale, che si può dire, che non solo la pluralità de' pareri, ma che la ragione altresì ha fatta una tal regola; poichè le donazioni a contemplazione del matrimonio, e le doti delle donne hanno il medesimo fine, che il matrimonio, e riguardano non solo i donatarij, ma anche i loro discendenti. Quindi segue, che, quando vi son figli i quali sopravvivono a' loro genitori cui fosse stata fatta donazione a riguardo del matrimonio, sussiste nelle loro persone il motivo della donazione, e fanno cessare quello della reversione, che è di non far soffrire al donante nel tempo stesso la doppia perdita de' suoi beni e del suo figlio, come si è osservato nel preliminare di questa Sezione. Dapoichè qualora il donatario lascia figli, l' ascendente donatore, che gli sopravvive, riguarda in questi figli la persona ch' essi rappresentano, e vede passare i beni che aveva donati in quell' uso che lo aveva obbligato a spogliarsene.

Facendo la considerazione de' figli del donatario cessare la reversione, quando gli sopravvivono, sorge un' altra quistione, se in tal caso sia cessato questo diritto, in maniera che, se questi figli morissero prima dell' ascendente donatore, fosse costui privato del diritto di reversione. Poichè questi figli son considerati essi stessi come donatarij del loro avo, siccome abbiamo osservato, sembra potersi dire che, essendo continuata la donazione nelle loro persone, il diritto di reversione fosse soltanto sospeso in loro favore, e che comincia ad avere il suo effetto, quando la donazione cessa di avere il suo colla loro morte. Dapoichè allora questo donante, che sopravvive al donatario ed a' suoi figli, si trova nel medesimo stato che se sopravvivesse al donatario morto senza figli; poichè sopravvivendo a tutto il ramo de' suoi discendenti, per cui era stata fatta la donazione, sopravvive in realtà a' suoi donatarij, e si trova nel motivo delle Leggi, le quali danno il diritto di reversione.

Sebbene la donazione non fosse fatta a riguardo del matrimonio, sembra tuttavia esservi la medesima equità, che i figli del donatario facessero cessare la reversione, e che al contrario avesse luogo, se il donante sopravvivesse e al donatario ed a' suoi figli. Dapoichè ogni donazione di un ascendente fatta ad un discendente riguarda lo stabilimento della persona della famiglia del donatario; e i motivi delle regole della reversione, che abbiamo spiegati, sembrano comuni ad ogni sorte di donazione in favore de' figli.

V. Nel caso dell' articolo precedente, i guadagni che la moglie del donatario potesse percepire sulla donazione fatta al marito da suo padre o da altro ascendente in considerazione del matrimonio, e quelli che il marito potesse similmente fare sulla dote della moglie, avrebbero il loro effetto; e sarebbe la reversione diminuita da queste sorte di guadagni, sia che fossero regolati col contratto stesso, o dalla Consuetudine, o da qualche altra Legge. Dapoichè questa donazione, e questa dote riguardando il matrimonio, debbono seguirne le condizioni, le quali son tali, che quel che si dona alla moglie è sottoposto a' diritti del marito, e quel che

(a) Si può intorno a queste opinioni osservare nel Diritto Romano. V. l. 12. ff. de pact. dotat. Ulp. T. 6. §. 4.

5. Questa diritto non impedisce i guadagni su i beni soggetti alla reversione.

che si dona al marito è sottoposto a' diritti della moglie, purchè non siasi altrimenti convenuto (e).

Osservazione.

Quando non vi fosse convenzione che regolasse questi guadagni, come nel caso del testò qui citato, se sono regolati dalla Consuetudine, è ugualmente giusto che diminuiscano la reversione. Dapoichè quegli che ha donato sapeva che dalla sua donazione, e dal sottomettere i beni a queste sorte di guadagni ne derivava una tale conseguenza. Il che riguarda tanto i guadagni che la moglie può ricevere sulle cose donate al marito, quanto quelli che il marito può avere sulla dote; e siccome il testò citato su questo articolo riguarda la dote intera, secondo la stipulazione fatta, così con più ragione si può applicare a' guadagni che ne consumano soltanto una parte.

Se, oltre i guadagni che la moglie potesse percepire sulle cose donate al suo marito, dovesse recuperare la sua dote, e non vi potessero bastare gli altri beni, la reversione, che dovesse seguire per la morte del marito senza figli, impedirebbe forse alla moglie di ripigliarsi la sua dote sulle cose donate al marito? Essendo questa restituzione della dote una conseguenza del contratto di matrimonio, le cose donate debbono esser comprese ne' beni del marito, i quali sono responsabili della dote; e l' donante non poteva ignorare questo peso, giacchè non si era promessa la dote se non colla sicurezza che vi sarebbero soggetti tutt' i beni acquistati dal marito; il che comprendeva singolarmente le cose donate a riguardo del matrimonio, purchè non vi avesse derogata una clausola espressa (a).

Ma se il donatario avesse contratto debiti, i creditori impedirebbero l' effetto della reversione? O pure il donante potrebbe dir loro, che i beni de' quali ha fatta donazione sono a lui obbligati pel caso della reversione, e che il donatario non ha potuto ipotecarli in suo pregiudizio, del pari che l'erede incaricato di una sostituzione non può obbligare i beni che vi sono soggetti? E direbbesi dippiù che questo donatario non potrebbe alienare i beni soggetti alla reversione, nè disporne con un testamento?

Per ciò che riguarda l'alienazione e la ipoteca de' beni donati, convien considerare quali sono i motivi delle donazioni che gli ascendenti fanno a' loro discendenti, e da questi motivi giudicare dell'uso che il donatario può fare delle cose donate, e quale è il suo diritto, e quello che può rimanere al donante. La intenzione degli ascendenti, che fanno donazioni a' loro discendenti, è sempre senza dubbio, che i beni donati servano a vantaggiare il donatario, ed a tutti gli usi che ne deriveranno; il che comprende ogni uso che un padre di famiglia può fare de' beni per la sua persona e per la sua famiglia. Laonde questo donatario ha su di tali beni il diritto di farne uso secondo che richiederanno i suoi affari, il che suppone la libertà dell'uso che ogni proprietario può avere de' beni che gli appartengono; ed il donante per parte sua ha il diritto di reversione di questi beni, se avviene il caso.

Se si bilancia questo diritto del donante, e quello del donatario, per dare all'uno ed all'altro il loro giusto effetto, vedesi che, essendo il donatario padrone delle cose donate, e donate pel suo vantaggio, da una tal donazione deriva, ch' egli

ch' egli possa usarne secondo che ve l'obbligheranno i suoi affari, e secondo richiederà il suo vantaggio e tutte le conseguenze. Il che comprende la necessità dell'uso dell'ipoteca, e dell'alienazione. Dapoichè se, per esempio, questo donatario è una persona che debba comprare una carica, sarà giusto e necessario, che i creditori i quali gli daranno in prestito danaro sull'ipoteca de' beni donati, o a' quali li venderà, per impiegare il prezzo nella compera della carica, non abbiano a temer nulla in quanto al diritto di reversione, giacchè la loro sicurezza sulla carica potrebbe mancare per una soppressione, o per una diminuzione del prezzo. Donde segue che per qualunque affare può un donatario ipotecare i beni donati, del pari che tutti gli altri, e che in ogni faccenda gli sia permesso di fare quello che può fare in una, poichè il diritto di reversione non mette il donatario in tutela, e non l'obbliga alla distinzione del vantaggio che potrà fare nell'impiego de' beni di cui la donazione lo ha renduto padrone; e i creditori di questo donatario non sono per parte loro tenuti ad altre precauzioni, se non a quelle che si prendono con tutt' i debitori, i quali posseggono beni liberi di cui possono disporre come assoluti padroni, giacchè la reversione non debb'esser paragonata ad una sostituzione che non lascia alcuna libertà di disporre in pregiudizio del sostituto; altrimenti bisognerebbe che un contratto di matrimonio, in cui un padre dota la sua figlia, si rendesse pubblico del pari che una sostituzione, per conservargli il suo diritto di reversione. E' poi così giusto e naturale che la reversione cessi riguardo a' creditori del donatario, che alcune Consuetudini, le quali vogliono, che le cose donate dagl' ascendenti ritornino ad essi senza peso di debiti del donatario, soggiungono che i beni donati sono nondimeno ausiliariamente soggetti a' debiti del donatario, se non vi bastano gli altri suoi beni.

Può finalmente dirsi che la natura e l' carattere proprio del diritto di reversione è di distinguere nella massa de' beni dell' eredità del donatario le cose donate e soggette a questo diritto, per separarle da questa massa e restituirle al donante, non perchè ne fosse rimasto proprietario, ma perchè succede per ciò che resta. Quindi per una specie di successione il donante si ripiglia le cose donate, e vedesi ancora che alcune Consuetudini, in vece di dare a' padri, alle madri, ed agli altri ascendenti la reversione delle cose donate a' loro figli e discendenti, ordinano semplicemente che loro succederanno nelle cose da essi donate. Da questa natura della reversione, sia che si voglia considerare come una successione nelle cose donate, o come un diritto indipendente dalla qualità di erede, e colla donazione stessa acquistato dall' ascendente il quale dona, segue che l' effetto di questo diritto è limitato, secondo la natura di una tale donazione, a distinguere nell' eredità le cose donate, per toglierle all' erede diverso da quello che ha il diritto di reversione, ma che la reversione non debba avere l' effetto retroattivo di un obbligo che impedisca e l' ipoteca e le alienazioni, e che ridondi non solo in pregiudizio del donatario, ma anche delle terze persone, le quali dovevano annoverare tra' suoi beni le cose donate, del pari che quelle che con altri titoli potesse avere. Sebbene contro i creditori anteriori alle donazioni potesse dirsi, che essi non avevano fatto capitale su i beni donati al debitore dopo i loro crediti, tuttavia non debbesi distinguere la loro condizione da quella de' creditori posteriori alla donazione. Dapoichè, oltrechè la condizione degli ultimi creditori non debb'esser migliore di quella de' primi, erano loro obbligati i beni futuri, e l' destinamento a quel che dovesse, che la facilità di contrarre nuovi debiti.

Sebbene il donatario possa con alienazioni disporre de' beni donati in pregiudizio della reversione, e assoggettarli ad ipoteche, non ne segue tuttavia che in-

(e) Si pater dotem dederit, & pactus sit ut, mortua in matrimonio filia, dos apud virum remaneat, puto pactum servandum, etiamsi liberi

non interveniant. l. 12. ff. de pact. dot.
(a) V. l' articolo 5. della Sezione 1. delle Sostituzioni.

ciampando in un delitto, obblighi questi medesimi beni ad una confiscazione. Poichè questa specie di obbligo non è della natura di quelli che impediscono l'effetto della reversione; che anzi la morte civile del donatario condannato debbe avere il medesimo effetto per far ricadere questo diritto, che potrebbe avere la sua morte naturale. Che se il condannato avesse figli, si potrebbe dire in quanto alla confiscazione, che non sarebbe avvenuto il caso della reversione, e che perciò dovrebbe aver luogo la confiscazione; giacchè impedendosi da' figli l'effetto della reversione, le cose donate rimarrebbero acquistate al donatario condannato, e sarebbero in conseguenza comprese nella confiscazione. Ma poichè i figli fanno cessare il diritto di reversione, quando sopravvivono al donatario loro padre, e colla di lui morte acquistano essi i beni, non si potrebbe forse dare alla morte civile il medesimo effetto, e far passare questi beni a' figli del donatario, non come una successione di loro padre, perchè il condannato non ha eredi, ma come un effetto della donazione e della intenzione del donante, il quale, per la incapacità sopraggiunta al donatario, farebbe passare a' suoi figli le cose donate, giacchè non erano solamente donate a questo donatario, ma la intenzione del donante era, che le avessero i figli dopo il padre in preferenza di lui? O pure per un altro riguardo si potrebbe considerare il donatario come morto senza figli, giacchè muore senza eredi, e così far ritornare al donante le cose donate, incaricandolo di conservarle per li figli di suo figlio cui aveva fatta la donazione. Il che si è creduto dover proporre, perchè è stato così giudicato in un Parlamento, e perchè questa moderazione sembra egualmente derivare e dall'equità e dallo spirito delle regole.

In quanto alle disposizioni che il donatario potesse fare con un testamento, vedesi che alcune Consuetudini hanno limitato il diritto di reversione al caso che non vi sieno figli, nè disposizioni del donatario, il che lascia la libertà di disporre in pregiudizio della reversione, e con alienazioni, e con disposizioni a causa di morte. Questa regola sembra che sia stata ricavata dalla Novella 25. di Leone, nella quale biasima egli, come uno abuso che si era introdotto contro l'antica Giurisprudenza, l'uso di non poter disporre con un testamento in pregiudizio della reversione; e ripose in piedi questa libertà, riserbando solo al donante la sua legittima, e la falcidia. Ma vedesi all'opposto in alcune Provincie che si regolano col Diritto scritto una Giurisprudenza tutta opposta, la quale favorisce talmente il diritto di reversione, che non solo il donatario non può con un testamento disporre delle cose donate, ma non può neppure alienarle, nè obbligarle.

Da queste due estremità, una che permette indistintamente al donatario l'alienazione, l'ipoteca, e le disposizioni con un testamento, e l'altra che gli toglie tutta la libertà di disporre, è avvenuto che in alcuni luoghi, dove la Giurisprudenza di questa materia non ha regole precise, sono insorte molte liti sulla validità delle disposizioni fatte da' donatari in pregiudizio della reversione che la Legge dà agli ascendenti donatori; il che ha fatto desiderare qualche provvidenza. E se intanto è permesso fare una semplice riflessione intorno alle regole opposte, sembra che, riguardo all'alienazione e all'ipoteca, le ragioni di sopra indicate rendano favorevole la regola, o l'uso che le permette, e che in quanto alle disposizioni testamentarie, non essendo esse della medesima necessità per l'uso del donatario, come è la libertà di obbligare e di alienare, e non essendo neppure secondo la intenzione del donante, ma all'opposto non dovendosi presumere di aver avuta intenzione che gli fosse preferito un legatario, non parrebbe cosa ingiusta che la reversione togliesse la libertà di disporre con un testamento. E se, per esempio, un avo paterno avesse donato al suo nipote un fondo situato in un

paese che si regola col Diritto scritto, e questo nipote ne avesse fatto un legato a sua madre che gli sopravvivesse con questo avo, o se avesse legato questo medesimo fondo ad un suo amico, parrebbe che l'equità e l'umanità richiedessero, che per questo avo il suo effetto avesse il diritto di reversione, e che fosse preferito e alla madre ed all'estraneo; e potrebbesi prudentemente, e senza offendere i principj nè lo spirito delle Leggi, giudicare, che questo legato avesse per principio o la ingratitudine del donatario, se avesse creduto che il donante gli dovesse sopravvivere, o il pensiero che il suo avo morirebbe prima di lui. L'una o l'altra di queste considerazioni, unita al favore del diritto di reversione, potrebbe giustamente far cedere il legato a questo diritto, e far valere la regola delle Provincie che vietano le disposizioni testamentarie in pregiudizio della reversione. E poichè non sarebbe nè giusto nè possibile far dipendere la validità delle disposizioni de' donatari in pregiudizio della reversione dalla qualità, e dalle circostanze di queste disposizioni, per confermarne alcune che potessero meritare considerazione, ed annullarne altre, perchè vi si scorgesse qualche crudeltà, e dovendo la regola esser semplice ed uniforme, parrebbe giusto, qualora bisognasse scegliere tra queste due regole opposte, annullare piuttosto tutte le disposizioni de' donatari in pregiudizio della reversione, che confermarle tutte indistintamente; e questa regola, del pari che quella la quale permette l'alienazione e la ipoteca, non porterebbe alcun inconveniente. Dapoichè quelli che temessero l'effetto e le conseguenze dell'una o dell'altra, potrebbero regolare le condizioni delle donazioni e della reversione secondo volessero, e limitare o estendere con i loro patti la libertà di alienare, di obbligare e di disporre con un testamento; poichè sarebbero molto bene permesse le convenzioni di tal natura (b).

Tutto ciò che finora si è detto riguarda il diritto di reversione regolato dalla Legge, ancorchè non vi sia convenzione. Ma se la reversione sia con un patto espresso stipulata o da un ascendente, o da ogni altra persona, parente o estraneo al donatario, avrà allora quell'effetto che dovrà darle il patto. Se poi nulla esprima riguardo alla libertà di disporre, si giudica ordinariamente che, parendo avere la stipulazione espressa più forza di quel diritto che è semplicemente dato dalla Legge, la reversione convenzionale impedisce ogni disposizione: il che è altresì più giusto riguardo a' donatori che non sono ascendenti; dapoichè non avendo essi pel vantaggio de' donatari e delle loro famiglie il medesimo impegno che hanno gli ascendenti, è naturale presumere che il patto della reversione tolga al donatario la libertà di ogni disposizione in loro pregiudizio.

Ci siamo forse troppo diffusi intorno ad una materia che non ha se non pochissime regole nel Diritto Romano, e forse anche ne abbiain detto poco, essendo di un uso frequente e ben piena di difficoltà. Ma senza entrare in un dettaglio inutile delle diverse sorte di difficoltà, abbiain creduto che fosse necessario notare le principali, e che bastasse, per tutte quelle che potessero insorgere, stabilire i principj donde sembra che debbano dipendere le decisioni.

VI. Se una figlia, dotata dal suo avo paterno, muoja senza figli, ancorchè le sopravviva l'avo, vivendo il padre, si ripiglia costui la dote come se l'avesse data egli stesso, quantunque non fosse erede di suo padre, avo di questa figlia, e n'esclude la madre, e i loro figli comuni che potessero con lui succedere. Dapoichè essendo dovere del padre dotare la figlia, l'avo l'aveva dotata in vece sua, e per un doppio diritto ritorna a lui questa dote, e come rappresentando l'avo, e come ripigliandosi un dono che suo padre aveva fatto per lui. La qual

(b) V. l'articolo 27. della Sezione 2. delle regole del Diritto.

cosa fa che questo diritto in persona sua sia indipendente dalla qualità di erede di suo padre, avo della figlia, e che lo acquisti dal momento in cui si fa il dono, per aver l'effetto suo, dandosi il caso (f).

(f) Dotem quam dedit avus paternus, an post mortem avi, mortua in matrimonio filia, patri reddi oporteat, quaeritur. Occurrit aequitas rei, ut quod pater meus propter me filiae meae nomine dedit, proinde et sit atque ipse dederim. Quippe officium avi circa nepotem ex officio patris erga filium pendet. Et quia pater filiae, ideo avus

propter filium nepoti dotem dare debet. l. 6. ff. de coll. Subbene la Legge citata su questo articolo sembra contraria alla Legge 79. ff. de iure dot. tuttavia si è creduto che l'equità la quale n'è stato il motivo, dovesse far la regola, senza che sia necessario esaminare come possano conciliarsi queste due Leggi.

TITOLO III.

Come succedono i fratelli, le sorelle e gli altri collaterali.

Nel preliminare di questo secondo Libro si è veduto, che vi son tre ordini di persone, e che le Leggi chiamano alle successioni. Il primo, de' figli e degli altri discendenti: il secondo, de' padri, delle madri e degli altri ascendenti; il terzo, de' collaterali, che son così chiamati, perchè discendono, ciascuno per la sua linea da padre in figlio, da un ascendente comune; la qual cosa fa che sieno l'uno a fianco dell'altro al di sotto della persona dalla quale discendono.

SEZIONE I.

Chi sono i collaterali.

SOMMARIO.

1. Definizione.
2. Tre sorte di fratelli, germani, patrueli, uterini.
3. Zii, zie, nipoti, maschi e femmine.
4. Diverse sorte di zii, di zie, e di nipoti.
5. Zii averni, zie averne.
6. Pronipoti, maschi e femmine.
7. Cugini.
8. Primo ordine di collaterali.
9. Secondo ordine di collaterali.
10. Terzo ordine di collaterali.

I. Chiamansi collaterali tutti quelli che, non essendo nè ascendenti, nè discendenti gli uni dagli altri, discendono o da un medesimo padre, o da una stessa madre, o da un altro ascendente comune. Laonde i fratelli e le sorelle sono tra loro collaterali; il zio ed il nipote sono collaterali l'uno all'altro, e così anche i cugini (a).

II. Tra i collaterali i più prossimi sono i fratelli e le sorelle (b), che sono di tre sorte; quelli che sono nati da uno stesso padre e da una stessa madre (c), che chiamiamo germani; quelli che sono nati da un medesimo padre, ma da diverse madri, che chiamiamo patrueli, e quelli che hanno una stessa madre, ma diversi padri, che portano il nome di uterini (d).

III. I più prossimi dopo i fratelli e le sorelle, sono i zii e le zie, vale a dire, i fratelli e le sorelle del padre o della madre; e i nipoti, cioè, i figli de' fratelli o delle sorelle (e).

IV. Siccome tra i fratelli e le sorelle bisogna distinguere i germani, i patrueli e gli uterini, così possono anche distinguersi tra i zii e le zie, quelli che sono fratelli germani del padre o della madre, e quelli che loro sono o patrueli, o uterini. Si possono similmente distinguere tra i nipoti quelli che sono figli de' fratelli o sorelle germani, e quelli che son figli de' fratelli o sorelle patrueli o uterini (f).

V. Il zio averno è il fratello dell'avo o dell'ava, sieno paterni o materni. I fratelli poi degli ascendenti più lontani, bisavoli, trisavoli ed altri, vanno anche sotto il nome di zii averni, che si possono distinguere per gradi di primo o secondo zio averno. Lo stesso è delle zie averne, o che questi zii e zie averni sieno germani, o patrueli, o uterini dell' ascendente di cui son fratelli o sorelle (g).

VI. Il pronipote è il figlio del nipote del fratello e della sorella, o che discenda da germani, o da patrueli, o da uterini. Chiamansi ancora pronipoti tutti i discendenti de' nipoti, che si possono distinguere per gradi di primo o secondo pronipote. E dicendosi pronipoti, s'intendono tanto i maschi, quanto le femmine (h).

VII. Tutti gli altri collaterali son compresi sotto il nome di cugini o consobri- ni, de' quali i più prossimi sono i figli de' fratelli e delle sorelle, i quali chiamiamo

(a) Gradus cognationis alii superioris ordinis, alii inferioris, alii ex transverso, sive a latere. l. 1. ff. de grad. & affin. Et a latere venientes. l. 9. §. 1. C. de natur. lib.

(b) Ex transverso sive a latere, fratres & sorores. l. 1. ff. de grad. & affin.

(c) Fratres & sorores ex eodem patre & ex eadem matre natos. Nov. 118. c. 3.

(d) Qui ex uno parente coniuncti sunt defuncto, sive per patrem solum, sive per matrem. D. c. 3.

(e) Ex transverso fratris sororisque filius, filia, & convenienter patruus, amita, avunculus, matertera. l. 1. §. 5. ff. de gr. & affin.

(f) Si notano qui queste diverse sorte di zii e di zie, e di nipoti maschi e femmine, per distinguere le diverse sorte di parentele. Dapoichè sebbene non sieno considerate queste differenze nel Diritto Romano, il quale limita a' fratelli ed alle

sorelle la distinzione di germani, di patrueli ed uterini, e chiama collaterali tutti gli altri, secondo i loro gradi, senza distinzione di quelli che sono uniti in parentela per parte del padre solo o della madre sola, o di ambedue, come si dirà nell'articolo 9. della Sezione seguente: tuttavolta è necessario sapere queste diverse sorte di parentele; ed hanno il loro uso nelle Consuetudini che fanno passare i beni profetizj a' più prossimi del lato e della linea donde son venuti, come si è di già osservato.

(g) Ex transverso . . . patruus magnus, amita magna, id est, avi frater & soror, avunculus magnus, matertera magna, id est, avia frater & soror. l. 2. §. 6. ff. de grad. & affin. v. l. 10. §. 15. & seq. eod.

(h) Ex transverso fratris sororisque nepos, nepotis. l. 1. §. 6. ff. de grad. & affin. v. l. 10. §. 15. & seq.

mo cugini germani, o che sieno figli di fratelli germani, o di fratelli patrueli, o uterini, e' lo stesso de' figli delle sorelle o germane, o patrueli, o uterine, e de' figli de' fratelli e sorelle. Dapoichè, di qualunque maniera sieno ligati i fratelli e le sorelle, si dà il nome di cugini germani indistintamente a' figli dell'uno riguardo a' figli dell'altro. In quanto poi agli altri cugini più lontani, bisogna farne le distinzioni secondo i loro gradi negli ordini de' collaterali, che saranno spiegati cogli articoli seguenti (i).

8. Primo ordine di collaterali. VIII. Tra i collaterali di una persona bisogna distinguere tre diversi ordini. Il primo è di quelli che si trovano a lato di questa persona nella medesima linea, di maniera che sieno tutti nella stessa distanza che essa dal primo ascendente comune. Quindi i fratelli e le sorelle sono nella medesima distanza da loro padre. Così i cugini germani sono nella medesima distanza del loro avo, e i cugini secondi sono nella medesima distanza dal loro bisavo (l).

9. Secondo ordine di collaterali. IX. Il secondo ordine de' collaterali di una persona, è di quelli che sono meno lontani di essa dal primo ascendente comune. Così il zio è da suo padre meno lontano del nipote, il quale n'è il pronipote. I cugini germani di tutti gli altri ascendenti di una persona sono meno lontani di essa da' primi ascendenti comuni (m).

10. Terzo ordine di collaterali. X. Il terzo ordine de' collaterali di una persona, è di quelli che sono più lontani di essa dal primo ascendente comune. Quindi il nipote è dal suo avo più lontano del zio che n'è il figlio. Così tutt' i discendenti de' cugini germani e degli altri che sono nel primo ordine, sono più lontani che questa medesima persona dall' ascendente donde discendono tutti (n).

(i) Eodem gradu (quarto) sunt & illi qui vocantur fratres patruales, item, sorores patruales (amitini, amitinae) consobrini, consobrinae, hi autem sunt qui ex fratribus vel sororibus nascuntur, quod quidam ita distinxerunt, ut eos quidem qui ex fratribus nati sunt; fratres patruales, eas quae ex fratribus natae sunt, sorores patruales, ex fratre autem & sorore amitinos, amitinas, eos vero & eas qui quæve ex sororibus nati nataeque

sunt, consobrinos, consobrinas, quasi consororinos: sed plerique hos omnes consobrinos vocant. l. 10. §. 15. ff. de grad. & affin.
(l) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti, e che si può facilmente intendere col vedere la Figura delle parentele.
(m) V. la Figura.
(n) V. la Figura.

SEZIONE II.

Ordine della successione de' collaterali.

Intorno a questa Sezione convien osservare, che tutto quel che in essa si dirà della parentela tra' collaterali, di cui l'uno esclude l'altro, secondo che sono più prossimi, non deesi intendere se non per le Provincie che si regolano col diritto scritto. Perciocchè nelle Consuetudini v'ha delle regole contrarie, delle quali una è comune a tutte le Consuetudini, e chiama alla successione de' beni profetizj non già i collaterali più prossimi indistintamente, ma quelli che sono più prossimi al lato donde son venuti i beni profetizj. Quindi il cugino germano paterno del defunto succederà a costui per li beni profetizj paterni, ancorchè il defunto abbia lasciato un fratello uterino più prossimo del cugino germano. L'altra regola particolare di alcune Consuetudini, è quella che ammette la rappresentazione in linea collaterale sino all' infinito; la qual cosa fa che i collaterali più lontani non sono esclusi da altri più prossimi (7).

(7) La Consuetudine *Si quis*, vel *si quis* stabilisce in Napoli l'ordine della successione tra' collaterali. In essa è fatta la distinzione de' beni, chiamandosi a quelli che il defunto ebbe dalla parte del padre i più prossimi agnati, e a quelli avuti dal lato materno i più prossimi cognati: *paterna paternis, materna maternis*. Quindi nè questo, nè altre Consuetudini han luogo quando i beni sieno stati immediatamente acquistati dal defunto: dovendosi in tal caso ammettere senza distinzione di linea i congiunti più stretti al defunto medesimo.

S O M M A R I.

1. I fratelli sono i primi nell'ordine de' collaterali.
2. I fratelli germani escludono gli altri.
3. I figli de' fratelli germani concorrono con i loro zii.
4. I figli de' fratelli germani escludono i fratelli patrueli e gli uterini.
5. I patrueli e gli uterini concorrono insieme.
6. I figli de' fratelli patrueli ed uterini rappresentano i loro genitori.
7. Il diritto di rappresentazione è limitato a' figli de' fratelli.
8. Il nipote è preferito al zio, quantunque nel medesimo grado.
9. Tutti gli altri collaterali vengono secondo la loro prossimità.

I. LA successione di una persona, che muore senza figli o altri discendenti, e senza padre o madre o altri ascendenti, passa a' collaterali; e se vi fossero fratelli e le sorelle, saranno preferiti, ed escluderanno tutti gli altri (a). Ma i fratelli o sorelle succedono diversamente, secondo le distinzioni che negli articoli seguenti saranno spiegate.

Tom. IV.

G

II.

(a) Si igitur defunctus neque descendentes neque ascendentes reliquerit, primos ad hereditatem vocamus fratres & sorores. Nov. 118. c. 3.

2. I fratelli germani esclusono gli altri. II. Se la persona, la cui successione dee passare a' suoi fratelli soli, quando non v'è alcun discendente o ascendente, abbia lasciato fratelli germani, ed anche altri fratelli o patrueli, o uterini, o di amendue queste sorte, i fratelli germani che concorrerebbero cogli ascendenti, se ve ne fossero, succederebbero soli, ed escluderanno gli altri (b) con i loro discendenti (c). Questa regola, e quelle che seguono, debbono intendersi tanto delle sorelle, quanto de' fratelli, o che vi sieno soltanto sorelle, o che con queste vi sieno fratelli, dovendo esser uguale la loro condizione. Ma per brevità e maggior chiarezza si nomineranno in appresso i soli fratelli.

3. I figli de' fratelli germani concorrono con i loro zii. III. Se con i fratelli germani vi sieno figli di un altro fratello germano morto prima di quel fratello della cui successione si trattasse, questi figli rappresenteranno il loro padre, e concorreranno con i loro zii, fratelli del defunto, ed avranno tra loro la porzione che avrebbe il loro padre, se fosse vivo (d).

4. I figli de' fratelli germani esclusono i fratelli patrueli e gli uterini. IV. Se non rimanessero fratelli germani del defunto, ma solamente figli di un fratello germano morto prima di lui, e vi fossero anche fratelli o patrueli, o uterini, o di amendue queste sorte, i figli del fratello germano, nipoti del defunto, sarebbero preteriti a' loro zii, fratelli patrueli e uterini di questo defunto, e gli escluderebbero dalla successione, del pari che avrebbe fatto il loro padre, se fosse vivo, e quantunque sieno in un grado più lontano, rappresentando il loro padre, occupano il suo luogo (e).

5. I patrueli e gli uterini concorrono insieme. V. Quando non vi sono fratelli germani, nè di loro figli, e vi sono fratelli patrueli, o uterini, o di amendue queste sorte, si dividono tra loro indistintamente la successione per capita in porzioni eguali (f).

(b) *Primos ad hereditatem vocamus fratres & sorores ex eodem patre & ex eadem matre natos, quos etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus. Nov. 118. c. 3.*

Sopra ciò che si è detto in questo articolo, che i fratelli concorrono col padre, e colla madre, e cogli altri ascendenti nella successione di loro fratello V. l'artic. 7. della Sezione 1. del Titolo 2.

(c) *Ex diverso siquidem superstes frater ex utroque parente conjungitur defuncto, præmortuus autem per unum parentem jungebatur: hujus filios ab hereditate excludimus, sicut ipse si viveret ab hereditate excluderetur. D. Nov. 118. c. 3.*

(d) *Si autem defuncto fratres fuerint, & alterius fratris aut sororis præmortuorum filii, vocabuntur ad hereditatem isti cum de patre & matre thiiis masculis & foeminis. Et quantumque fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem, quantum eorum parens futurus esset accipere, si superstes esset. Nov. 118. c. 3.*

Convien osservare in questo articolo il primo caso della rappresentazione tra i collaterali. Ved. su questa rappresentazione gli articoli 4., 6., 7. e 8.: e per la rappresentazione in linea retta V. gli art. 2. e 3. della Sezione 2. del Titolo 1.

Si può qui notare che il diritto di rappresentazione

zione tra collaterali ha i suoi limiti, come si è spiegato in quest' articolo, e negli articoli 4., 6., 7. e 8., e che in molte Consuetudini ha parimente gli stessi limiti; ma che in alcune la rappresentazione ha luogo in linea collaterale sino all' infinito, come si è notato nel preliminare di questa Sezione; in altre Consuetudini poi non vi è rappresentazione in linea collaterale, senza una espressa convenzione, e v'ha di quelle ancora che hanno abolito la rappresentazione in linea retta de' discendenti, come si è notato sull' articolo 2. della Sezione 2. del Titolo 1.

(e) *Unde consequens est, ut si forte præmortuus frater, cujus filii vivunt, per utramque partem nunc defunctæ personæ jungatur, superstites autem fratres per patrem solum forsitan aut matrem ei jungantur, præponantur istius filii propriis thiiis, licet in tertio sint gradu; sive a patre, sive a matre sint thii, & sive masculi, sive foeminae, sicut eorum parentis præponeretur si viveret. Nov. 118. c. 3.*

(f) *His autem non existentibus (fratris scilicet ex utroque parente conjunctis) in secundo ordine illos fratres ad hereditatem vocamus qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solum, sive per matrem. Nov. 118. c. 3.*

Osservazione.

Si può su questo articolo osservare, che alcuni Interpreti han creduto che, nel caso in cui i fratelli patrueli concorrono con i fratelli uterini, questi debbano avere i beni materni di loro fratello, e quelli i suoi beni paterni, e che si dividano gli altri beni venuti altronde. Questo sentimento è fondato su di una Legge che Giustiniano aveva fatta prima della Novella 118., colla qual Legge aveva ordinato, che nella successione di una persona che, morendo senza figli, lasciasse padre e fratelli, il padre non avrebbe nulla in proprietà, ma solamente l'usufrutto, ed i fratelli avrebbero la proprietà; che se poi vi fossero beni materni, i fratelli uterini del defunto sarebbero per questi beni preferiti agli altri (a). Da questa Legge sembra che sia derivata la regola delle nostre Consuetudini, la quale fa passare i beni alle famiglie donde son venuti, e dà i beni paterni a' congiunti del lato paterno, e i beni materni a quelli del lato materno, *paterna paternis, materna maternis*, e si è estesa a tutt' i gradi de' collaterali. Ma gli altri Interpreti han creduto che Giustiniano abbia abolito questa distinzione de' beni paterni e materni colla Novella 118., e che abbia abrogata la Legge che l'aveva stabilita, non avendo fatta veruna menzione della distinzione de' beni in questa Novella 118., come neppure nella sua Novella 84., ove regolando una successione tra fratelli germani, patrueli ed uterini di una medesima persona, preferisce i fratelli germani, e non fa distinzione alcuna di queste due sorte di beni, quantunque l'occasione il richiedesse; ed avrebbe potuto su di ciò spiegarsi, o che avesse voluto abolire questa distinzione, o che, senza abolirla, sua intenzione fosse stata di lasciare a' fratelli patrueli i beni paterni, e agli uterini i beni materni, e di non preferir loro i fratelli germani se non per le altre specie di beni. Una parola aggiunta a queste due Novelle, o almeno alla Novella 118., avrebbe fatto cessare una tal difficoltà; ma questa Novella escludendo indistintamente i fratelli che sono congiunti soltanto da un lato, dalla successione de' fratelli germani, sembra che gli escluda egualmente da' beni di ogni natura. In tal senso verisimilmente si era presa questa Novella in una delle Provincie che si regolano col Diritto scritto; poichè vi è stato derogato con una regola contraria, la quale vuole che i fratelli, o patrueli o uterini, succedano con i fratelli germani a' beni del loro stipite (b).

VI. Siccome i figli de' fratelli germani concorrono con i loro zii, anche fratelli germani del defunto, così i figli de' fratelli patrueli, e quelli de' fratelli uterini concorrono parimente con i loro zii della medesima qualità; quando questi figli succedono al loro zio, rappresentando ciascuno il loro padre, si prendono quella porzione ch'egli avrebbe avuta, se fosse vivuto (g).

VII. Il diritto di rappresentazione che mette i figli nel luogo de' loro genitori morti, per succedere al par di essi, qualora fossero vivi, è limitato a' figli de' fratelli, e non si estende a quelli degli altri collaterali, che vengono tutti per capita secondo il loro numero, e secondo il loro grado di parentela, i più prossimi escludendo i più lontani. Quindi allorchè non vi è alcun fratello del defun-

G 2

(a) *l. 13. §. 2. C. de legit. her.*

(b) *V. l' articolo 65. del cap. 5. della Consuetudine di Bourdeaux e di Guienna.*

(c) *Ipsius fratrum filiis tunc hoc beneficium con-*

ferimus, quando cum propriis judicantur thiiis masculis & foeminis, sive paterni, sive materni sint. Nov. 118. c. 3.

6. I figli de' fratelli patrueli ed uterini rappresentano i loro genitori.
7. Il diritto di rappresentazione è limitato a' figli de' fratelli.

to, ma vi sono solamente zii, e figli di un altro zio morto, questi figli sono esclusi da' zii viventi (h).

8. Il nipote è preferito al zio, qualunque nel medesimo grado. VIII. Se colui che muore, non avendo nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, avesse un zio ed un nipote, gli succederebbe il nipote, il quale escluderebbe il zio. Dapoichè sebbene sieno in egual grado, tuttavolta il nipote ha il diritto di rappresentazione di suo padre, fratello del defunto, il quale sarebbe preferito al zio (i), e l' zio per parte sua non ha verun diritto di rappresentazione, secondo la regola spiegata nell' articolo precedente (8).

Osservazione.

Alcuni Interpreti han creduto che la regola spiegata in questo articolo non si debba intendere se non de' casi in cui vi son fratelli del defunto, i quali escludono il zio, ma che quando vi sono soltanto zii e nipoti senza fratelli del defunto, debbano essi concorrere; e questa è la regola che si osserva in alcune Consuetudini. Ma sembra che molte considerazioni determinano a preferir i nipoti del defunto a' suoi zii, nel caso stesso in cui non vi son fratelli. Perciocchè oltre la ragione notata nell' articolo, cioè, che i figli de' fratelli hanno solamente il diritto di rappresentazione, come si è detto nell' articolo precedente, ed i zii non rappresentano il loro padre avo del defunto, se si esaminano i termini del testo citato su questo articolo, hanno sì naturalmente questo senso di preferir sempre i nipoti del defunto a' suoi zii, che sembra non poterne aver altro; giacchè si dice in esso primieramente, che pel diritto di rappresentazione i nipoti si considerano come se fossero nel grado de' loro padri; quindi la Legge li mette nel luogo che precede quello de' zii del defunto. Secondariamente poi, espressamente si dice, che i nipoti del defunto sono preferiti a' suoi zii; il che non sarebbe vero, qualora i zii potessero concorrere con i nipoti, e fossero esclusi soltanto da' fratelli.

Potrèbbesi forse aggiungere a queste ragioni, esser naturale che le successioni piuttosto discendano che ascendano? E che perciò i nipoti essendo nel numero de' discendenti, debbano esser preferiti a' zii, che son compresi tra gli ascendenti. Ma questo argomento proverebbe troppo, se si estendesse a' collaterali più lontani che i zii ed i nipoti; poichè, come spiegherassi nell' articolo seguente, la Novella 118. chiama indistintamente tutt' i collaterali, distinguendo solo i fratelli ed i figli de' fratelli secondo i loro gradi, i più prossimi escludendo i più lontani, e concorrendo insieme quelli che sono nel medesimo grado, senza distinzione tra le linee che sono al disotto di quelle de' fratelli, e le linee che sono al disopra, e senza veruna rappresentazione.

Ma

(h) Huiusmodi vero privilegium, in hoc ordine cognationis, solis præbemus fratrum masculorum & foeminarum filiis aut filiabus ut in suorum parentum jura succedant. Nulli enim alii omnino personæ, ex hoc ordine venienti, hoc jus largimur. Nov. 118. c. 3.

(i) Quandoquidem igitur fratris & sororis filii tale privilegium dedimus, ut in propriorum parentum succedentes locum, soli in tertio constituti gradu cum iis qui in secundo gradu sunt ad hereditatem vocentur, illud palam est, quia thiis defuncti masculis & foeminis; sive a patre, sive a matre præponuntur: si etiam illi tertium cognationis similiter obtineant gradum. Nov. 118. c. 3.

(8) Secondo il nostro Diritto Consuetudinario non essendovi rappresentazione ove non vi sieno fratelli, il zio, ch'è in egual grado, è ammesso col pronipote alla eredità del nipote morto. Napodan. ad Cons. Si quis, vel si qua n. 140. La Consuetudine di fatti chiama proximiores: e quando due, o tre vi sono in egual prossimità col defunto, debbono egualmente succedere.

Ma se si supponga che i nipoti, figli de' fratelli del defunto, sieno figli di un fratello semplicemente patruele, o uterino, debbono esser essi preferiti al zio del defunto? Sembra che le medesime ragioni le quali danno la preferenza a' figli de' fratelli germani, la diano parimente a' figli de' fratelli patrueli, ed a quelli de' fratelli uterini. Dapoichè il doppio legame si considera soltanto tra' fratelli, e in tutti gli altri collaterali, la prossimità sola li distingue, secondo la regola del seguente articolo: oltracciò i figli de' fratelli patrueli o uterini, rappresentando i loro padri, che escluderebbero i zii del defunto, hanno il medesimo diritto.

Non dobbiamo dispensarci di soggiungere qui un' osservazione di un altro caso che bene spesso avviene, ed in cui alcuni Interpreti han fatto insorgere una quistione. Questo è il caso in cui si dovesse dividere la successione tra' figli de' fratelli del defunto, senza che rimanesse alcuno di costoro, trovandosi questi figli in numero disuguale, tre, per esempio, di un fratello, e quattro di un altro. Si cerca sapere se questi figli de' fratelli debbano succedere per capita, o per rappresentazione, prendendosi quelli di ogni fratello la porzione che avrebbe avuta loro padre. Una tal quistione era decisa prima della Novella 118 di Giustiniano colla Legge 2, §. 2, ff. de suis & legit. hered., la quale stabiliva che i figli de' fratelli succederebbero per capita secondo il loro numero. *Hec hereditas proximo agnato, id est, ei quem nemo antecedit, defertur: & si plures sint ejusdem gradus, omnibus, in capita scilicet. Ut puta, duo fratres habui, vel duos patruos: unus ex his unum filium, alius duos reliquit: hereditas mea in tres partes dividetur.* E' vero che questa Novella 118 ha dato a' figli de' fratelli il diritto di rappresentazione, per la qual cosa taluni han creduto che in questo caso i figli de' fratelli morti debbano avere un tal diritto; ma l'uso della rappresentazione che questa Novella dà a' figli de' fratelli, non è che di farli concorrere con i loro zii fratelli del defunto, per prendersi quella porzione che avrebbe il padre se fosse vivo. Il motivo poi di questa Legge non è di distinguere la condizione de' figli de' fratelli tra loro, quando non vi sono fratelli del defunto, e di far che i nipoti di diversi fratelli dividano inegualmente, secondo che i figli di uno de' fratelli fossero in maggior numero di quelli di un altro; laonde questo motivo della rappresentazione cessa tra loro quando succedono soli, e senza fratelli del defunto; e vengono allora soltanto secondo la loro prossimità, che essendo eguale, li fa succedere per capita. Così è stato regolato dalle Leggi de' Wisigoti, la maggior parte ricavate dal Diritto Romano. *Qui moritur, si fratres aut sorores reliquerit, filios fratrum, & sororum reliquerit: si ex uno fratre sit unus filius, & ex alio fratre vel sorore forsitan plures, & omnem hereditatem defuncti capiant: aequaliter per capita dividant portiones.* Lib. 4. *Legis Wisigotorum, tit. 2. c. 8.*

IX. Dopo i fratelli e i figli de' fratelli, tutti gli altri collaterali vengono secondo i loro gradi di parentela, senza veruna distinzione, i più prossimi escludendo sempre i più lontani: e se ve ne son molti nel medesimo grado, succedono egualmente per capita, e secondo il loro numero (l) (9).

(l) Si vero neque fratres neque filios fratrum, sicut diximus, defunctus reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus, secundum uniuscuiusque gradus prærogativam; ut viciniore gradu ipsi reliquis præponantur. Si autem plurimi ejusdem gradus inveniantur, secundum personarum numerum inter eos hereditas dividatur: quod in capita nostræ leges appellant. Nov. 118. c. 3.

(9) Il nostro Diritto Consuetudinario ha molta diversità dal Diritto Romano circa la successione de' Collaterali; e parecchie ancora ne derivarono dallo stile di giudicare de' nostri Supremi Tribunali relativamente a' casi non espressi tanto nelle Consuetudini, quanto nella notissima Costituzione In aliquibus.

9. Tutti gli altri collaterali vengono secondo la loro prossimità.

SE-

quibus dell'Imperator Federico II.. Imperciocchè tanto i Magistrati, che i Professori di buon senso, e di non mediocre erudizione forniti ragionarono sulla ferma opinione, che ne' casi non espressi così nelle Consuetudini, come nelle Costituzioni, i quali possono riputarsi compresi attenta la intenzion del Legislatore, e la occasione della Legge, dovesse ricorrersi non al Diritto Romano, ma bensì al Longobardo, che allora era Comune. Questa salda regola di critica legale, da cui nel giudicare suoleasi allontanare per affetto smoderato del Diritto Romano il famoso Gaetano Argentio, fu ultimamente illustrata e confermata co' lumi della Storia, e della Erudizione de' mezzi tempi dal valentissimo nostro Avvocato D. Anton-Maria Crisafulli nella dotta Dissertazione, che pubblicò a 31. Luglio 1781. con questo titolo: *Se i Fratelli Patrueli nella Successione abbiano a preferirsi agli Amitini giusta le Costumanze della Città di Napoli*. Importando perciò moltissimo di aver le regole del Diritto Consuetudinario e Comune del Regno raccolte e registrate in un luogo, perchè se ne faccia quello adeguato sistema, che non sarebbe sperabile dalla dispersione di esse sotto i varj articoli dell'illustre Autore; ne formerò qui come un elenco.

I. Dovendosi per virtù dell'anzidetta Consuetudine *Si quis, vel si qua* osservare la distinzione de' beni, qualor' al defunto non sopravviva il padre, nè la madre, è regola, che se alla eredità concorrano fratelli consanguinei, e fratelli uterini del morto, i consanguinei succedano a' beni paterni, gli uterini a' beni materni.

II. Se alla successione del Collaterale aspirano congiunti in gradi ulteriori, devono essere ammessi coloro, i quali son prossimi della linea, donde provengono i beni, e tra essi saran sempre preferiti i più prossimi al defunto. Così avvertì *Napodano ad Consuetud. Si quis, vel si qua* n. 56. ad 58., inculcando la massima, che in tali successioni sia maggior la prerogativa, che nasce dalla provenienza de' beni, che quella de' gradi.

III. A tenore della medesima Consuetudine si accorda il diritto di rappresentazione a' discendenti del fratello, quando al morto sopravvive un altro fratello germano; venendo costoro a figurar in tal caso la persona e il grado del loro ascendente in qua-

lunque distanza sieno; ma se non un fratello germano, ma un fratello cugino sopravviva, concorreranno con lui i soli figli del cugino premorto, e saranno esclusi i suoi pronipoti, e gli altri discendenti di ulterior grado, *De Franchis Decis.* 24. n. 3. Anzi alla successione del fratello cugino si ammettono indistintamente co' maschi anche le femmine, quantunque i beni si trovino dentro il distretto di Napoli, come rapporta il *De Franchis* nella stessa *Decis.* n. 13. aver deciso il S. C. a Ruote giunte; e siccome parimente insegnarono il *Reg. Galeota ad Camilli de Medicis Cons.* 11. n. 38., e il *Reg. de Marinis Resolut. Jur. Lib. 2. Cap. 208. n. 16.*

IV. Morendo poi taluno senza fratelli, ma con nipoti nati da suoi fratelli premorti, i nipoti, anche in numero disuguale, succederanno egualmente, avendo tra esso loro luogo la successione *in capita*, non *in stirpes*. E' canone sostenuto dal *De Franchis* nella detta *Decis.* 24. n. 14., dal *Revito Cons.* 23. *Lib. 1.*, e dal *Panzuti* in una diffusa Dissertazione, nella quale confutò la contraria opinione del *P. Molfesio*.

V. Sopravvivendo all'incontro una sorella del morto, e un pronipote del fratello trapassato prima di lui, la sorella nella successione esclude il pronipote: imperciocchè non essendovi alcun fratello, manca al pronipote il diritto della rappresentazione; essendo certissimo, che nella lingua delle Consuetudini la sorella non è contenuta sotto il nome di fratello, *Revit. Cons.* 23. n. 1. e 2. *Lib. 1.* Ciò nondimeno ha luogo, quando la sorella non abbia fatta rinuncia a qualunque eredità, che in di lei favore si devolvesse; poichè la rinuncia la esclude, ed ha luogo a favor del pronipote la prerogativa della prossimità considerata ed ammessa dalla Consuetudine.

VI. Se all'incontro colla sorella del morto concorrano pronipoti discendenti d' altra sorella, si ammettono alla successione insieme colla medesima, siccome dimostrò il *Panzuti Controvers.* 24. contro al sentimento del *Reg. de Ponte*.

VII. E' nel seno della stessa Consuetudine il caso della morte di uno, a cui sopravviva il fratello, un nipote figlio dell'altro fratello premorto, e uno o più pronipoti figli d'altro fratello anche trapassato. La esistenza del nipote non esclude i pronipoti per motivo della prossimità; poichè, esi-

esistendo il fratello del morto, hanno essi il diritto di rappresentare il grado e la persona del loro avo. Espressamente nella Consuetudine son chiamati *nepotes, et pronepotes descendentes ex fratribus*. *De Rosa ad Consuetud. Neapol. §. quod autem, n. 633.*

VIII. Sul sentimento della medesima Consuetudine se un si muoja lasciando un fratello consanguineo, un fratello germano, e un fratello uterino, dovrà tra essi osservarsi la distinzione de' beni. L'uterino insieme col germano succederanno a' beni pervenuti al morto dal lato materno; e il germano stesso unitamente al consanguineo divideranno i beni derivati dalla parte del padre. *Panzuti Controvers.* 10.

IX. Anch'è nello spirito dell'anzidetta Consuetudine, che morendo uno a cui sopravviva la madre, un fratello uterino, e un consanguineo, non può il consanguineo col favore della distinzione de' beni aspirar solo al conseguimento de' beni provvenuti dal padre; ma dee la successione regolarsi colla disposizione del Diritto Romano; giacchè sopravvivendo la madre, non ha luogo la Consuetudine.

X. In tutte le linee de' Collaterali essendovi femmine, sono esse perpetuamente escluse da' maschi, purchè non sieno masculiate: avendo i maschi dalla Consuetudine l'obbligo di dar lor' il paraggio: se poi si trovassero masculiate, succedono insieme co' maschi, e trovandosi premorte, succedono i loro figli rappresentando il grado delle medesime.

XI. Qualora avvenga il caso che alla persona che muore non sopravvivano fratelli, nipoti, pronipoti, o altri discendenti, le dovranno succedere gli altri agnati, o cognati colla rispettiva distinzione de' beni, cioè li zii, i prozii, e i figli, e discendenti di costoro, colla preferenza sempre de' maschi alle femmine della stessa linea, *Consuetud. Sed, et si morienti*. Da qual regola egregiamente spiegata, e dottamente sostenuta dal *Signor Avvocato Crisafulli* nella suddetta sua Dissertazione, sorge chiaro lo scioglimento dell'articolo, che i Patrueli sieno da preferirsi agli Amitini in forza del Diritto Consuetudinario.

XII. Tra gli ascendenti però agnati o cognati non vi ha diritto di subingresso; ma ciascun di essi succede a' beni della propria linea secondo la prossimità del grado di congiunzione, in cui trovasi col defunto, *De Franchis Decis.* 157., *Molfes. ad Consuetud. Part. 4. quaest. 36. n. 10.*

XIII. Quantunque dalla Consuetudine sieno chiamati insieme col fratello i discendenti dell'altro fratello premorto *in infinitum*, pare acciocchè non sembri di cessare in tal guisa onninamente la prerogativa del grado, dal S. C. fu limitato sino al quarto grado inclusivamente il diritto della rappresentazione.

XIV. Attendendosi il sentimento della Consuetudine stessa, si risolve facilmente il caso della successione alle doti della prima moglie di uno, il quale colla medesima abbia procreato due figli, e passato poi a seconde nozze, ne abbia coll'altra moglie procreato un terzo. Imperciocchè morendo uno de' primi figli, il secondo acquista le intere doti; e morendo anche costui si è dubitato se debba succedere il terzo come fratello consanguineo, o pure i congiunti più prossimi della donna. *Napodano ad Consuetud. Si quis, vel si qua in verb. Materna num. 240.* riflettendo, che le doti dopo la morte della madre sieno divenute proprio patrimonio de' figli, sostiene che per diritto di agnazione debba esclusivamente succedere il fratello consanguineo. Ma la stessa sua riflessione fa conoscere l'errore in cui cade; imperciocchè proprio patrimonio del secondo fratello divenne la metà delle doti per la morte del primo; ma l'altra di lui metà, riguardandosi l'origine, dee passare a' più prossimi per parte della madre, secondo l'espressa disposizione della Consuetudine. Così osservò con fondamento di ragione *Stefano di Gaeta in Consuetud. Si quis, vel si qua lit. D.*

XV. I figliuoli legittimati per rescritto del Principe non possono escludere i più prossimi del defunto dalla metà de' beni antichi; purchè nel privilegio della legittimazione non siasi espressamente conceduta la prerogativa di prossimo agnato. Questa regola ha luogo anche se taluno privo di figli arroga un estraneo; non potendo costui senza far frode alla Consuetudine escludere dalla successione dell'Arrogatore i congiunti più prossimi. *Marino Freccia* nel Commento della stessa Consuetudine.

XVI. Finalmente i debiti del defunto debbono soddisfarsi a proporzione della rata de' beni, tanto da' successori Paterni, quanto Materni, non ostante che apparisca di essere stati i debiti contratti coll'ipoteca o sopra gli uni, o sopra gli altri; non potendosi a sentimento di *Antonio di Alessandro* considerare ne' burgensatici tal divisione di patrimoni.

SE-